

DELIBERA N. 164/21/CONS

ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1787/2019 RELATIVA ALLA DELIBERA N. 424/17/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 maggio 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, del 16 dicembre 2009, recante “*Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 260/10/CONS;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, dell’11 novembre 2010, recante “*Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 643/12/CONS;

VISTA la delibera n. 746/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi bitstream su rete in rame (mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 747/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato n. 4)*”;

VISTA la delibera n. 155/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “*Condizioni attuative degli obblighi di co-locazione e accesso al cabinet di cui alla delibera n. 747/13/CONS*”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3143/2016 che ha accolto, in parziale riforma delle sentenze del TAR Lazio, sez. I, nn. 2769, 2772, 2775 e 3916 del 2015, appellate dalle società Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e BT Italia S.p.A., ed ha annullato *in parte qua* le delibere dell’Autorità n. 746/13/CONS, n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS, con “*l’obbligo di AGCom di riconsiderare motivatamente le parti dei provvedimenti interessate, tenendo conto dei profili critici rispettivamente indicati*”;

VISTA la delibera n. 424/17/CONS, del 6 novembre 2017, recante “*Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3143/2016 relativa alle delibere n. 746/13/CONS, n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS concernenti le condizioni economiche e tecniche delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relative ai servizi bitstream su rete in rame e ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione*”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1787/2019, che ha annullato *in parte qua* la delibera dell’Autorità n. 424/17/CONS per difetto di istruttoria, rilevando che: i)

per la stima del costo della manutenzione correttiva impulsiva, “sarebbe stato onere dell’Autorità valutare se e in che misura i contratti con i system potessero comportare una incisiva riduzione dei costi di manutenzione, proprio in un’ottica di efficienza, mediante applicazione di tariffe forfetarie per gli interventi sulla rete e, quindi, considerare l’integralità dei contratti system/MOI, rinnovando sul punto l’istruttoria”, e che ii) per la stima dei costi di bonifica evolutiva, la delibera “non risponde (neppure in sede processuale) al rilievo di Fastweb secondo il quale nei contratti System è già inclusa la bonifica evolutiva, la quale, dunque, non dovrebbe essere computata a parte, stando ad un criterio di stima dei costi effettivi ed efficienti”;

RITENUTO di dover prestare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato nei termini indicati da quest’ultimo;

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell’Autorità relativi al tema in esame;

VISTA la delibera n. 474/19/CONS, del 27 novembre 2019, recante “Avvio del procedimento di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1787/2019 relativa alla delibera n. 424/17/CONS”;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società Fastweb S.p.A., TIM S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITA, in data 27 febbraio 2020, la società TIM S.p.A.;

SENTITA, in data 3 marzo 2020, la società Wind Tre S.p.A.;

SENTITA, in data 10 marzo 2020, la società Fastweb S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti singolarmente dalle società Fastweb S.p.A., Irideos S.p.A., TIM S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

1. PREMESSA	3
2. OTTEMPERANZA, PROPOSTA CON DELIBERA N. 474/19/CONS, IN MERITO AL MOTIVO V DEL RICORSO FASTWEB (CONTRATTI SYSTEM).....	3
3. OTTEMPERANZA, PROPOSTA CON DELIBERA N. 474/19/CONS, IN MERITO AL MOTIVO VI DEL RICORSO FASTWEB (DUPLICAZIONE DEI COSTI DI BONIFICA EVOLUTIVA)	12
4. LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SU QUANTO SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE CON DELIBERA N. 474/19/CONS IN MERITO ALLA PROPOSTA DI OTTEMPERANZA AL MOTIVO V DEL RICORSO FASTWEB (CONTRATTI SYSTEM).....	15

5.	LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ SUL MOTIVO V19	
6.	LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SU QUANTO SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI OTTEMPERANZA AL MOTIVO VI DEL RICORSO FASTWEB (DUPLICAZIONE DEI COSTI DI BONIFICA EVOLUTIVA).....	35
7.	LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ SUL MOTIVO VI	37

1. Premessa

Fastweb ha proposto ricorso alla delibera n. 424/17/CONS (“Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3143/2016 relativa alle delibere n. 746/13/CONS, n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS”, la “Delibera”) per elusione del giudicato sotto sette distinti profili. Si sono costituite in giudizio Telecom Italia e l’Autorità. La causa è stata discussa e posta in decisione dal Consiglio di Stato (CdS) il 31 gennaio 2019 e la sentenza è stata pubblicata il 18 marzo 2019 (sentenza n. 1787/2019, la “Sentenza”).

Il CdS, nella Sentenza, ritiene infondati tutti i motivi di ricorso proposti da Fastweb, ad eccezione dei motivi V e VI; nelle sezioni che seguono, si riporta il contenuto della Sentenza, le relative valutazioni dell’Autorità e l’integrazione istruttoria in ottemperanza alla stessa.

2. Ottemperanza, proposta con delibera n. 474/19/CONS, in merito al Motivo V del ricorso Fastweb (contratti System)

Il contenuto della Sentenza in merito al Motivo V

Con il quinto motivo Fastweb contesta la stima del costo della manutenzione correttiva e in particolare di quello della bonifica impulsiva. La tesi è che l’Autorità avrebbe violato l’obbligo conformativo imposto dalla sentenza sotto tre profili: (i) non avrebbe acquisito e valutato tutti i contratti di System Unico e di *assurance* che incidono sui costi di manutenzione, omettendo così di ricostruire il costo effettivo; (ii) non avrebbe spiegato come ha calcolato il costo più elevato di € 1,02 per tutte le linee ove ha ipotizzato che le imprese terze non operano; (iii) non avrebbe effettuato un doveroso efficientamento del costo effettivo, il quale imporrebbe l’utilizzo del parametro di costo System (0,53 euro/linea) a tutte le linee nelle aree ULL e non solo alle linee ULL degli OLO.

Nella sentenza n. 1787/2019, il CdS richiama il contenuto della delibera n. 424/2017, osservando che in essa l’Autorità ha confermato il costo del *system* per il 39% delle linee totali, applicando dunque il più alto costo della manodopera sociale riconducibile a risorse interne di Telecom (*c.d.* Manodopera Sociale, MOS) per le altre linee.

Nel conteggio dei costi, osserva il CdS, l’Autorità:

(i) ha calcolato il costo della manutenzione correttiva utilizzando il modello BURIC della delibera n. 578/10/CONS, aggiornando i parametri del modello (tasso di intervento + costo manodopera) e disaggregando le voci di costo per dare contezza dell'impatto dei contratti di System sulla bonifica impulsiva (Delibera 747, § III.5.6, D.69, p. 107 ss). In particolare: *“il costo unitario della bonifica impulsiva, 0,83 euro/mese/linea, è stato ottenuto dall’Autorità come prodotto del tasso medio di intervento per il costo medio di intervento, tenuto conto dei dati sui tassi allegati da Telecom Italia nel corso del procedimento. Tale costo è pertanto il risultato del modello bottom up di cui alla Tabella 8 con riferimento alla colonna ‘intervento risolutivo’ ed è, in particolare, pari al rapporto tra il costo complessivo (dipendente dal costo per intervento e dal tasso di guasto di ogni servizio) e il numero di linee”* (Delibera 424, § II.2, punto 114, p. 87);

(ii) ha poi verificato la compatibilità del valore ottenuto dal modello con le offerte economiche dei System (Delibera 747, § III.5.6, D.74, p. 111-112), per concludere in questi termini: *“Si ribadisce, come già sottolineato nell’ambito della delibera n. 747/13/CONS, che tale valore (0,83 euro/mese/linea) è risultato ‘compatibile’ con le offerte economiche (costo medio/linea/mese) svolte dalle imprese System ad alcuni OAO per lo stesso tipo di attività modellizzata. Pertanto, il costo della bonifica impulsiva non è stato ottenuto da una media ponderata dei costi di bonifica impulsiva derivanti da contratti System afferenti ad aree ULL e non ULL”* (Delibera 424, § II.2, punto 114, p. 87).

Dunque, diversamente da quanto le imponeva la sentenza, osserva il CdS, l’Autorità:

- non ha ricostruito il dato effettivo acquisendo i contratti tra Telecom ed i system per le attività di manutenzione correttiva in aree non ULL;
- ha giustificato tale scelta affermando che *“i contratti System acquisiti dall’Autorità nel corso delle attività istruttorie sono relativi a linee ULL, per cui l’Autorità non aveva a disposizione i contratti tra Telecom Italia ed i System per le attività di manutenzione correttiva in aree non ULL. Pertanto, non li ha usati come riferimento per il calcolo dei costi”*;
- ha inoltre ritenuto *“non rilevante utilizzare i contratti con le Imprese esterne per la manutenzione delle linee di accesso in aree non ULL e con riferimento alle linee retail di Telecom Italia in aree ULL, in quanto il modello bottom up non usa tali dati come input, pur essendo in grado di tenere conto dei costi di manutenzione della rete a livello nazionale, per tutte le tipologie di servizio e di linee di accesso esistenti”* (V51 pag. 97);
- ha *“immaginato, in via puramente teorica”* le percentuali di impiego dei System a fronte dell’utilizzo di manodopera Telecom (V52 pag. 97).

In sostanza, osserva il CdS, la verifica, che andava condotta con dati di costo effettivi, è stata espletata sulla base di modelli teorici e valutazioni ipotetiche. Inoltre, l’Autorità, osserva il CdS, ha ritenuto che solo nel 60% circa delle aree del territorio ULL sia applicabile un costo unitario pari a quello dei System. Nelle altre aree ULL *“si immagina l’utilizzo di manodopera sociale”* ad un costo superiore motivato da una duplice ragione: le ridotte economie di scale e il superiore valore medio del costo della manodopera sociale.

Tuttavia, osserva il CdS, la sentenza (a cui l’Autorità ha dato esecuzione) aveva ritenuto che *“il costo di euro 0,53 sia già il frutto di un prezzo medio omnicomprendente, che tenga conto della disomogeneità tra le aree quanto alla densità di utenze ed ai costi correlati”*; che la manodopera d’impresa (MOI/System) opera sulla scorta di due contratti: il contratto *system* unico ed il contratto di *assurance*. La prima tipologia di contratto (*System* unico), riguarda la totalità delle linee OLO in area ULL. La seconda tipologia di contratto (*Assurance*) riguarda le linee *retail* Telecom in area ULL e non ULL. La stessa sentenza aveva rilevato che *“i contratti dei system depositati non contengono distinzioni di prezzo a seconda delle dimensioni o della localizzazione delle centrali”*.

Per quanto concerne le aree non ULL, osserva il CdS, l’Autorità ha ipotizzato minori economie di scala e reputato il valore di 1,02 euro/mese/linea *“plausibile in quanto comunque prossimo a quanto desumibile dai contratti System depositati dagli OAO (i quali – si ricorda – hanno riportato dei valori compresi tra 0,53 e 0,97 euro/mese/linea)”* (pag. 90). Nondimeno, richiama il CdS, la sentenza aveva negato rilevanza a tali valori, in quanto costituenti non già i corrispettivi dei contratti *System* ma mere *“offerte (preventivi) formulate dalle imprese system ai singoli OLO per interventi sulle loro linee ULL”*, della cui attendibilità era persino lecito dubitare *“in quanto detti contratti potrebbero costituire il frutto di un illecito concorrenziale”*.

Sempre sul punto, osserva il CdS nella sentenza in oggetto sull’ottemperanza, la pronuncia del CdS aveva ritenuto *“pertinente la considerazione secondo la quale AGCom aveva a disposizione i contratti effettivi tra Telecom ed i system per le attività di manutenzione correttiva in aree non ULL, ma non li ha usati come riferimento per il calcolo dei costi, o comunque non ha dimostrato di averlo fatto; in effetti, sarebbe stato sufficiente depositare copia dei contratti con i system effettivamente analizzati per dare conto della congruenza dei valori”* (capo 50.6.2.).

In conclusione, chiarisce il CdS, il vincolo conformativo che discendeva dal giudicato era quello di accertare il costo effettivo della manutenzione correttiva, ricostruendo il costo delle imprese terze attraverso i contratti *system* ed *assurance*; ovvero, di orientare tutti i prezzi ai costi sottostanti, dopo aver verificato che si trattasse di costi effettivamente sostenuti ed efficienti.

Tale circostanza imponeva di considerare detti contratti al fine di *“adeguare e ricondurre i costi, calcolati sulla base di ipotesi economiche, alla realtà effettuale, proprio per evitare il rischio che il modello, finendo per peccare di astrattezza, giunga a conclusioni aberranti e persino contrarie alla finalità che si propone, quella, cioè, di simulare una rete efficiente e costi ad essa ragionevolmente parametrati”*.

Dunque, aggiunge il CdS nella sentenza in oggetto, anche nel caso esaminato nel 2013 dal CdS lo stesso aveva ritenuto illegittimo l’operato dell’Autorità (per insufficiente ed illogica motivazione e difetto di istruttoria), per non avere chiarito perché tali contratti non fossero stati presi in considerazione *“per valutare un efficientamento dei costi ipotizzati, che sembrerebbero essere superiori a quelli reali e, dunque, contrastanti con il criterio di efficienza che dovrebbe ispirare il modello adottato dall’Autorità”*.

Analogamente a quanto già indicato nella sentenza del 2016, il CdS sottolinea che sarebbe stato onere dell’Autorità valutare se e in che misura i contratti con i *system*

potessero comportare una incisiva riduzione dei costi di manutenzione, proprio in un'ottica di efficienza, mediante applicazione di tariffe *forfetarie* per gli interventi sulla rete e, quindi, considerare l'integralità dei contratti *system/MOI*, rinnovando sul punto l'istruttoria.

Questo vincolo è stato disatteso, secondo il CdS, in quanto la Delibera ha proposto un'impostazione di metodo (fondata su ipotesi astratte indipendenti dalla ricostruzione del costo effettivo) difforme da quella alla quale la orientava la sentenza e reiterativa di argomenti ivi criticamente analizzati.

IL CdS ha quindi disposto l'annullamento *in parte qua* del provvedimento per il riscontrato difetto di istruttoria (che concreta un disallineamento dal vincolo procedimentale imposto dal giudicato), il che implica che detta istruttoria va reiterata, acquisendo gli elementi di cui il CdS ha rilevato l'insufficienza.

La proposta di ottemperanza dell'Autorità

Premessa

Si richiama, in premessa, che nella Delibera il costo medio desumibile dai contratti *System* in aree ULL (pari a 0,53 euro/mese/linea, costo "efficiente") è stato applicato a buona parte delle linee (sia *retail* di Telecom Italia che degli OAO) che ricadevano in aree ULL (circa 8,5 milioni di linee, pari al 39% del totale delle linee attive); alle restanti linee (tra cui le linee *retail* di TIM e le linee *wholesale* degli OAO diverse dall'ULL) è stato applicato un valore più alto, pari a 1,02 euro/mese/linea, giustificato da un duplice motivo: l'utilizzo anche di manodopera sociale, caratterizzata da un maggiore costo se confrontato alla media delle Imprese *System*, e lo svolgimento delle attività di manutenzione in aree (quelle non ULL in particolare) con ridotte economie di scala. Si sottolinea nuovamente che tale valutazione è stata svolta nella Delibera solo ai fini di una verifica qualitativa e non di valutazione del costo medio di bonifica impulsiva (pari a 0,83 euro/mese/linea), che invece è stato stimato utilizzando uno specifico modello di costo (per i cui dettagli si rimanda alla Delibera nonché alla delibera n. 747/13/CONS).

Al fine di integrare l'istruttoria, nel rispetto di quanto richiesto dalla Sentenza, gli Uffici dell'Autorità hanno acquisito da TIM i contratti di *assurance* stipulati da TIM con le aziende esterne (MOI). Sono stati richiesti quindi i contratti di manutenzione stipulati con aziende esterne e relativi alla gestione delle linee diverse dalle linee ULL acquistate dagli OAO; tali contratti si riferiscono, quindi, alle linee *retail* di TIM e alle linee acquistate dagli OAO attraverso servizi di accesso all'ingrosso diversi dall'ULL (*bitstream* e WLR), sia in aree non ULL che in aree ULL (c.d. contratti di *Assurance*).

In tal modo, come richiesto dalla Sentenza, è possibile valutare se e in che misura i contratti con i *system* possano comportare una riduzione dei costi di manutenzione in un'ottica di efficienza, mediante applicazione di tariffe *forfetarie* per gli interventi sulla rete.

In particolare, come chiarito dalla stessa sentenza del 2016 e riportato al paragrafo precedente, la manodopera d'impresa (MOI/*System*) opera sulla scorta di due contratti: il contratto *System Unico* ed il contratto di *Assurance*. La prima tipologia di contratto (*System Unico*) riguarda le linee OAO in area ULL per servizi ULL; la seconda tipologia

di contratto (*Assurance*) riguarda le linee gestite da TIM in area ULL (sia *retail* che *wholesale* diversi da ULL) e non ULL (*retail* e *wholesale*). Nella stessa sentenza del 2016, il CdS afferma che:

“non sembra al Collegio che tra le parti vi sia contestazione sul fatto che, per le linee OLO nelle aree ULL, circa 5 milioni su circa 22 milioni complessivamente attive, i guasti sono sempre risolti dai system; mentre per le linee retail Telecom in aree ULL, circa 8,6 milioni, e per le linee in aree non ULL, circa 8,5 milioni, Telecom stipula con i system contratti quadro di assurance che prevedono che una porzione dei guasti sia risolta dalla manodopera Telecom ed una porzione dai system”. Sulla base di ciò, risulta evidente che – in base alle indicazioni dello stesso Giudice – il valore di costo medio che si desume dai contratti di *System Unico* va applicato solo alle linee ULL degli OAO, quindi circa 5 milioni di linee su 22, pari al 23% delle linee totali. Seguendo le indicazioni delle sentenze, quindi, i valori di costo medio desumibili dai contratti di *Assurance* vanno invece applicati alle restanti circa 17 milioni di linee, pari al 77% delle linee totali.

Rileva che – come citato dalla sentenza del 2016 – Telecom Italia stipula con i *System* dei contratti quadro di *assurance* che prevedono che solo una porzione dei guasti sia risolta dai *system* (MOI), mentre il resto è gestito dalla manodopera di Telecom Italia (MOS).

Tenuto conto di ciò, nella presente valutazione il valore di 0,53 euro/mese/linea è stato applicato al 23% delle linee totali (pari a circa 5 milioni di linee ULL), mentre per le restanti 77% delle linee è stato considerato il valore medio che è possibile desumere dai sopra citati contratti di *Assurance* – diversi dai contratti *System* in aree ULL – acquisiti *ex-novo* al fine di ottemperare alla Sentenza. Anche in tal caso, la valutazione ha lo scopo di verificare la correttezza della stima effettuata con il modello di costo di cui alla delibera n. 747/13/CONS.

L'analisi dei contratti di Assurance

Si è proceduto quindi ad analizzare i contratti di *Assurance* stipulati tra TIM e 4 delle aziende MOI di maggiori dimensioni (SIRTI S.p.A., SIELTE S.p.A., CEIT S.r.L., SITE S.p.A.) in termini di numero di linee gestite; i contratti si riferiscono alla fornitura dei servizi di manutenzione per l'anno 2007, tuttavia includono anche le condizioni da applicare per gli anni 2008 e 2009 (anno, quest'ultimo, di riferimento per la valutazione svolta nella Delibera). Per semplicità di esposizione, si riportano in ANNESSO alcuni estratti dal Contratto di una sola delle Imprese sopra indicate (“l'Impresa”), essendo i vari Contratti tutti della stessa tipologia, con le sole differenze rinvenibili nei compensi economici, nel numero di accessi e nelle centrali oggetto delle prestazioni.

Il primo estratto (Estratto n.1) riguarda l'oggetto del Contratto e le aree territoriali coinvolte in termini di Regioni d'Italia. Le specifiche aree di centrale coinvolte sono riportate invece in uno specifico allegato al Contratto, dal quale si evince che le aree coinvolte riguardano sia centrali aperte ai servizi ULL che centrali non utilizzate dagli OAO per acquistare servizi di questo tipo.

Dalla lettura dei primi articoli del Contratto si evince che il Contratto riguarda sia servizi di bonifica impulsiva che servizi di bonifica evolutiva.

Passando ad analizzare la durata del Contratto, si evince che questo riguarda il periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009; per quanto riguarda la parte economica, dall'Estratto n.2 si evince che il compenso totale per la fornitura dei servizi è pari a 59,7 milioni di euro per l'anno 2007. Tale compenso va a coprire sia i costi delle attività di manutenzione impulsiva che quelli delle attività di manutenzione evolutiva.

Per quanto riguarda la bonifica impulsiva, la base di calcolo per il compenso è determinata dal numero di interventi preventivato (Estratto n.3); il compenso totale viene stabilito moltiplicando il numero di interventi preventivati a carico dell'Impresa (*interventi MOI*) per il costo del singolo intervento, pari a 60 euro. Come è evidente dall'estratto, infatti, TIM si impegna a risolvere autonomamente (con la *c.d.* Mano d'opera sociale, MOS) un certo numero degli interventi di manutenzione impulsiva preventivati (*interventi garantiti MOS* indicati nell'Estratto 3). L'Impresa si impegna invece a risolvere tutti i restanti guasti che si presenteranno, a parità di compenso percepito (contratto di tipo *flat*); tuttavia, se la MOS di TIM non sarà in grado di risolvere tutti gli interventi che essa deve garantire da Contratto (con una franchigia del -1,5%), quelli in aggiunta che non ha effettuato (al netto di una franchigia dell'1,5%) saranno valorizzati con un compenso ulteriore all'Impresa, pari a 60 euro per intervento.

Dall'Estratto n. 3 si evince che il numero complessivo di interventi preventivato in capo all'Impresa (*interventi MOI*) per l'anno 2007 è pari a circa 788.000, su un totale di circa 1,4 milioni di interventi da Contratto.

Analizzando nel dettaglio anche l'Allegato 3 al Contratto (*Importi per struttura Telecom Customer Services Area Assurance*), di cui si riportano nell'Allegato alla presente Relazione alcuni estratti (Estratto n. 4, Estratto n. 5, Estratto n. 6), si evince che il compenso complessivo previsto dal Contratto per il 2007, pari a 59,7 milioni di euro, è suddiviso in due componenti, di cui una denominata "*Assurance IA – impianto di abbonato*" ed un'altra "*Assurance PF – portanti fisici*".

Solo la parte di *Assurance IA* (Estratto n. 4) – pari a 47,28 milioni di euro – si riferisce alla manutenzione impulsiva, mentre il resto – pari a 12,42 milioni di euro – si riferisce alla manutenzione evolutiva (Estratto n. 5). Sempre nell'Allegato 3 al Contratto è riportato il numero totale di accessi considerati, pari a circa 6,7 milioni di linee (Estratto n. 6).

Si noti che moltiplicando il numero di interventi di bonifica impulsiva in capo alla MOI (788.000) per il costo di 60 euro ad intervento, si ottiene proprio il compenso di 47,28 mln di euro per la parte di *Assurance IA* di cui all'Allegato 3 al Contratto.

Nell'Estratto n. 7 si riportano i Km di cavo della rete che sono oggetto di manutenzione evolutiva, suddivisi anch'essi per area geografica.

Nell'Estratto n. 8 è invece illustrato il calcolo del compenso per gli anni successivi al 2007, ossia per gli anni 2008 e 2009; si evince, in particolare, che: *i*) per gli anni 2008 e 2009 il contratto rimodula il compenso in base ai volumi aggiornati e in base alla variazione del tasso di intervento (quest'ultimo si prevede in aumento dello 0,8% annuo, sia per il 2008 che per il 2009); *ii*) l'importo viene ridotto del 5% (sia per il 2008 che per il 2009), come ipotesi di maggiore efficienza dell'Impresa.

Anche dall'Estratto n. 6 (*Calcolo importo anni successivi per la manutenzione evolutiva*) si evince invece che nel Contratto esiste un importo specifico, distinto rispetto a quello relativo alla manutenzione impulsiva, che remunera le attività di manutenzione evolutiva; tale compenso viene aggiornato sulla base della rimodulazione nel corso degli anni dei km di cavo oggetto delle attività di bonifica evolutiva.

Riassumendo, dall'analisi del Contratto sono desumibili i seguenti elementi di rilievo:

- il Contratto riguarda la remunerazione dell'Impresa per l'esecuzione, nell'anno di riferimento, sia degli interventi di bonifica impulsiva sia di quelli di bonifica evolutiva, su un totale di circa 6,7 milioni di linee;
- il Contratto include una stima del numero di interventi totali, di bonifica impulsiva, previsti per il 2007; di questi, una parte (il 56,14%) dovrà essere garantita dall'Impresa ed il restante sarà invece svolto dai tecnici TIM (MOS);
- il compenso previsto dal contratto per l'Impresa, per la bonifica impulsiva, non cambia nel caso in cui il numero di interventi realmente effettuato dalla stessa sia diverso (maggiore o minore) da quanto previsto dal Contratto. Tuttavia, se TIM non garantisce attraverso la MOS il numero prefissato minimo di interventi, quelli in aggiunta che la MOS non ha effettuato (al netto di una franchigia dell'1,5%) sono valorizzati come remunerazione aggiuntiva all'Impresa al costo di 60 euro ciascuno;
- il corrispettivo totale per l'Impresa per l'anno 2007 con riferimento alla voce di bonifica impulsiva è di 47,28 milioni di euro;
- il Contratto contempla una remunerazione separata – rispetto all'importo di cui al punto precedente – per la voce di bonifica evolutiva;
- per gli anni 2008 e 2009 il contratto rimodula il compenso in base ai volumi aggiornati e in base alla variazione del tasso di intervento (quest'ultimo si prevede in aumento dello 0,8% annuo, sia per il 2008 che per il 2009); l'importo viene inoltre ridotto del 5% (sia per il 2008 che per il 2009), come ipotesi di maggiore efficienza dell'azienda.

Replicando la stessa analisi per i Contratti delle altre Imprese considerate, si ottengono i seguenti dati riassuntivi per il 2007:

<i>Impresa</i>	Impresa 1	Impresa 2	Impresa 3	Impresa 4
<i>Accessi</i>	6.707.522	3.905.966	2.203.164	1.798.515
<i>Costo MOI (M€)</i>	47,28	30,16	12,96	14,41
<i>% MOI</i>	56,14%	56,76%	47,84%	62,86%
<i>Interventi MOI</i>	788.017	502.705	216.080	240.216
<i>Interventi MOS</i>	615.611	382.887	235.553	141.900

Il totale degli accessi gestiti dalle Imprese prese in considerazione è pari a 14,6 milioni di linee, pari a circa il 66% delle linee attive nel 2009, escluse quelle ULL (circa 5 mln). Si noti che la percentuale di interventi all'anno di bonifica impulsiva effettuati sulle linee in gestione da ciascuna Impresa varia da un minimo del 48% circa ad un massimo del 63% circa; il Costo MOI riportato in tabella non corrisponde quindi al totale dei costi di manutenzione impulsiva delle linee considerate ma solo ad una percentuale di esso, essendo il resto degli interventi eseguito dalla MOS di TIM. Tale considerazione viene tenuta in conto della successiva sezione che riporta le valutazioni dell'Autorità.

Le valutazioni dell'Autorità

Sulla base degli elementi fattuali sopra riportati occorre verificare se il valore medio del costo della bonifica impulsiva per linea – con riferimento all'anno 2009 – sia in linea con il valore di 1,02 euro/mese/linea assunto nella Delibera come *proxy* del costo medio per le linee non facenti parte dei contratti *system*, ossia 17 mln; ad ogni buon fine si fa ancora una volta rilevare che nella Delibera l'Autorità ha applicato tale valore ad un numero inferiore di linee, ossia circa 13-14 mln di linee, corrispondenti a circa il 61% delle linee di accesso della rete fissa di TIM, laddove il valore efficiente di 0,53 euro/mese/linea veniva invece applicato al 39% delle linee totali (circa 8,5 mln di linee in luogo di 5 mln di linee ULL come dovrebbe essere).

La valutazione viene dapprima svolta utilizzando i dati di consuntivo 2007 salvo poi adeguare il costo unitario al 2009 sulla base dei tassi di variazione stabiliti da TIM.

Per arrivare a tale stima, è necessario innanzitutto tenere conto che il Contratto prevede, come sopra descritto, che l'Impresa copra solo una parte degli interventi di bonifica impulsiva per l'anno 2007; nello specifico dell'esempio considerato dell'Impresa 1, si tratta del 56% del totale degli interventi previsti, di conseguenza il 44% degli interventi di bonifica viene svolto dalla MOS interna di TIM.

Tanto premesso, nell'ottica di ottemperare a quanto indicato dal Giudice, al fine di valutare “*in che misura i contratti con i system potessero comportare una incisiva riduzione dei costi di manutenzione, proprio in un'ottica di efficienza, mediante applicazione di tariffe forfetarie per gli interventi sulla rete*”, si assume, in questa ottemperanza, che la MOS abbia lo stesso costo della MOI (ossia lo stesso livello di efficienza).

È stato, quindi, attribuito alla MOS lo stesso costo per intervento MOI, 60 euro al 2007, che si ottiene dalla precedente tabella riportando il valore del contratto per la bonifica impulsiva al numero di interventi MOI da Contratto.

In tal senso, assumendo che tutti gli interventi siano svolti dalla MOI – e non solo il 56% – e riparametrando di conseguenza l'importo totale previsto per la remunerazione degli interventi di bonifica impulsiva, si ottiene un valore del costo totale – con riferimento all'Impresa 1 – pari:

$$\begin{aligned} \text{Costo totale interventi} &= (\text{Costo per interventi MOI})/(\text{percentuale MOI}) = \\ &= (47,28 \text{ milioni } \text{€})/(0,56) = \mathbf{84,21 \text{ milioni } \text{€}} \end{aligned}$$

In alternativa lo stesso risultato si ottiene moltiplicando il costo per intervento MOI, 60 euro, per il numero totale (MOS+MOI) di interventi da Contratto nel 2007.

Il totale dei costi (efficienti) per lo svolgimento di tutte le attività di bonifica impulsiva riferite alle circa 6,7 milioni di linee (di cui al Contratto) è pari quindi a circa 84,21 milioni €, che corrispondono ad un costo mensile per linea di 1,05 €/mese/linea; tale stima applica di fatto il livello di efficienza della MOI a tutte le linee considerate nel Contratto, ossia assumendo che tutti gli interventi di bonifica impulsiva vengano effettuati dalla MOI.

Estendendo questo ragionamento anche agli altri Contratti, si ottengono le seguenti stime di costo medio:

<i>Impresa</i>	Impresa 1	Impresa 2	Impresa 3	Impresa 4
<i>Accessi</i>	6.707.522	3.905.966	2.203.164	1.798.515
<i>Costo MOI (M€)</i>	47,28	30,16	12,96	14,41
<i>% MOI</i>	56,14%	56,76%	47,84%	62,86%
<i>Costo Totale (M€)</i>	84,22	53,14	27,10	22,93
<i>Costo linea mese (€)</i>	1,05	1,13	1,02	1,06

Il valore medio del costo, pesato per le consistenze delle linee, è pari a 1,07 €/mese/linea.

A tale valore va applicata la riduzione del 5% del costo prevista dal Contratto per quantificare l'importo riferibile al 2009 (anno di riferimento), ottenendo un valore di 1,01 €/mese/linea.

Si richiama che il Contratto prevede anche che per gli anni 2008 e 2009 il compenso venga adeguato in base alla variazione prevista del numero di guasti, che lo stesso Contratto prevede in aumento dello 0,8% annuo. Tenuto conto di ciò, il valore di costo medio per il 2009 da Contratto è di 1,03 €/mese/linea.

Tale valore è praticamente allineato alla stima del valore medio del costo della bonifica impulsiva per linea – pari a 1,02 €/mese/linea – assunto nella Delibera come

proxy del costo medio per circa il 61% delle linee di accesso della rete fissa di TIM. L'esame dei Contratti di *Assurance*, quindi, dimostra che i costi di manutenzione stimati nella delibera n. 747/13/CONS sono complessivamente efficienti.

Occorre precisare che, sulla base degli elementi acquisiti, tale valore si applica certamente a 14,6 mln di linee. Se si considerano le linee ULL per le quali si applica il valore dei contratti *system*, 0,53 euro/mese/linea, resterebbero fuori (in quanto non coperte dai contratti acquisiti) circa 2 mln di linee di accesso alle quali si può comunque assumere di applicare i valori certamente maggiormente efficienti, in quanto riferibili a grosse imprese di rete, dei contratti di *assurance* acquisiti.

Con tale approccio, che rigorosamente applica la sentenza, si otterrebbe un costo medio (nazionale, che include anche le linee ULL) di bonifica impulsiva di 0,92 euro/mese/linea ($0,53 \times 5 \text{mln} \div 22 \text{mln} + 1,03 \times 17 \text{mln} \div 22 \text{mln}$), ben superiore al valore stimato dal modello AGCOM di 0,83 euro/mese/linea.

Anche laddove si applicasse il valore stimato dai Contratti di *Assurance* acquisiti (1,03 €/mese/linea) alle sole linee incluse in tali Contratti (i 14,6 milioni di linee sopra menzionate, ossia al 66% del totale) ed alle restanti 34% delle linee si applicasse il valore desunto dai Contratti *System* (0,53 euro/mese/linea), si otterrebbe comunque un costo medio di bonifica impulsiva di 0,86 euro/mese/linea, che è superiore al valore stabilito nella Delibera (0,83 euro/mese/linea).

Concludendo, si ritiene che l'analisi sviluppata ottemperi alla richiesta del Giudice di “*valutare se e in che misura i contratti con i system potessero comportare una incisiva riduzione dei costi di manutenzione, proprio in un'ottica di efficienza*”.

3. Ottemperanza, proposta con delibera n. 474/19/CONS, in merito al Motivo VI del ricorso Fastweb (duplicazione dei costi di bonifica evolutiva)

Il contenuto della Sentenza in merito al Motivo VI

Con il sesto motivo Fastweb sostiene che la delibera n. 424 del 2017 non ha ottemperato alla sentenza del 2016 in quanto non avrebbe adeguatamente fugato il dubbio sulla possibile duplicazione dei costi di bonifica evolutiva (quantificati in 0,25 euro/linea/mese), asseritamente inclusi nei costi di bonifica impulsiva (0,83 euro/linea/mese).

La sentenza del 2016 (capo 50.6.1) aveva segnalato sul punto un difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'indicazione di “*valori distinti (costi medi disaggregati) per le due componenti in questione*” non valesse a fugare il dubbio sollevato dalla parte appellante.

La Delibera osserva che:

- i costi di bonifica impulsiva sono indicati nel dettaglio nella sezione D.71 della Delibera 747 del 2013. Essi ammontano complessivamente a € 333.740.818. L'Autorità ha ricostruito tale costo “*calcolando la media della bonifica impulsiva di tutti i servizi di accesso alla rete (e non come media della bonifica impulsiva e*

della bonifica evolutiva)”. Tale costo non ricomprende il calcolo della componente evolutiva;

- i costi di bonifica evolutiva sono invece indicati e descritti nel dettaglio nella sezione D.72 della Delibera 747/2013 dove si riporta che “*noto il costo del singolo guasto (495 euro), il costo complessivo è stato ottenuto moltiplicando lo stesso per il numero di interventi in ambiente cavo. Tale numero è stato determinato come quota percentuale del numero complessivo di interventi (circa 3,2 mln tra linee singole e condivise), applicando una percentuale di interventi cavo di poco superiore al 4% [...] - Il costo complessivo di manutenzione evolutiva è di poco inferiore a 70 milioni euro/anno*”. Dunque, la bonifica evolutiva è stata calcolata in modo indipendente e restituisce un valore di € 0,25 euro/mese/linea.

Rispetto a ciò Fastweb ha reiterato la propria tesi, sostenendo che alcun elemento ulteriore è apportato dalla delibera n. 424/17/CONS. Nella Sentenza, il CdS ritiene la censura di Fastweb fondata.

Secondo il CdS, nella delibera l’Autorità – confermando il vizio che doveva emendare – si è limitata ad affermare che la bonifica evolutiva è calcolata come valore proporzionale della bonifica impulsiva, in sostanza applicando una certa percentuale (4%) al costo della bonifica impulsiva e richiamando i dati già riportati nella delibera n. 747.

La Delibera, secondo il CdS, elude il punto cruciale, in quanto non risponde (neppure in sede processuale) al rilievo di Fastweb secondo il quale nei contratti *System* è già inclusa la bonifica evolutiva, la quale, dunque, non dovrebbe essere computata a parte, stando ad un criterio di stima dei costi effettivi ed efficienti.

Più in generale, osserva il CdS, la Delibera ripropone invariato lo schema motivazionale delle precedenti delibere, limitandosi a parafrasarne il contenuto ma senza aggiungere alcun elemento istruttorio in grado di chiarire, in termini effettivi, l’assenza di duplicazione dei costi.

In parte qua, dunque, il CdS annulla la delibera, conseguendone un obbligo di rinnovazione dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento.

Le valutazioni dell’Autorità e la proposta di ottemperanza

Su tale punto l’Autorità ritiene opportuno che, al fine di integrare l’istruttoria e nel rispetto di quanto richiesto dalla Sentenza, si utilizzino i dati desumibili dai contratti *System*, validi nelle aree ULL, e dai contratti di *Assurance*, validi per le altre linee, stipulati da TIM con le aziende esterne (MOI). Per quanto riguarda i contratti *System* si fa presente che questi sono stati già citati nella Delibera nonché analizzati nell’ambito del precedente procedimento di cui alla delibera n. 85/15/CONS¹, mentre per i contratti di *Assurance* si ritiene opportuno prendere a riferimento il già citato Contratto considerato

¹ Esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1837/2013, n. 1645/2013 e n. 1856/2013 relative alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS concernenti i prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia per gli anni 2010-2012.

come esempio per ottemperare alla Sentenza sul Motivo di ricorso n. V, analizzato nella sezione precedente.

Per quanto riguarda i contratti *System*, validi per le linee ULL, rileva il fatto che essi non riguardano in alcun modo la manutenzione di tipo “evolutiva”, essendo relativi alle attività di risoluzione dei guasti che incidono sulle singole linee ULL degli OAO, a seguito di segnalazione dei clienti finali; si tratta cioè di contratti limitati alla sole attività di bonifica impulsiva della rete di accesso e, di conseguenza, in essi non sono considerati i costi relativi alla bonifica evolutiva. Il valore efficiente di 0,53 euro/mese/linea considerato dal modello di costo per le linee in aree ULL – valore che è allineato a quanto desumibile dai contratti *System* che non includono la bonifica evolutiva – quindi, non può che riferirsi alla sola componente di bonifica impulsiva e quindi non includere la componente di bonifica evolutiva, che va calcolata a parte ed aggiunta al totale dei costi.

Passando ad analizzare i contratti di *Assurance* (nello specifico, quello già citato relativo all’Impresa 1), si è già chiarito sopra che tali contratti riguardano effettivamente anche la fornitura delle attività di bonifica evolutiva; tuttavia, nel Contratto è prevista una voce specifica riferibile alla copertura dei costi di bonifica impulsiva ed una distinta, quindi aggiuntiva, che riguarda i costi di bonifica evolutiva.

Come già evidenziato, il valore summenzionato di 47,28 milioni di euro del Contratto relativo all’Impresa n.1, rispetto al quale si è sviluppata l’analisi di efficienza della stima del costo di bonifica impulsiva adottato nella delibera n. 747/13/CONS, si riferisce alla sola componente di bonifica impulsiva; il Contratto contempla una voce economica a parte che va a remunerare un ulteriore costo, riferibile alle sole attività di bonifica evolutiva (si vedano a riguardo gli Estratti n. 4 e n. 5 al Contratto, riportati nell’Allegato alla presente).

La stima del modello di costo di cui alla delibera n. 747/13/CONS deve quindi necessariamente considerare una voce specifica per la copertura dei costi di bonifica evolutiva, che diversamente non sarebbero contemplati nel modello, sebbene tali attività siano poi effettivamente svolte da TIM.

L’analisi dei contratti di manutenzione validi per gli OAO in aree ULL (contratti *System*) e di quelli validi per tutte le altre linee (contratti di *Assurance*), quindi, dimostra che i costi di bonifica evolutiva sono remunerati con una voce distinta, che non è ricompresa né nel valore medio del costo di bonifica impulsiva stimato – a partire dai contratti *System* – per le linee in aree ULL (pari a 0,53 euro/mese/linea) né nel relativo valore stimato – a partire dai Contratti *Assurance* – per le altre linee (1,03 euro/mese/linea).

Si ritiene che tale verifica ottemperi alla richiesta del Giudice di dimostrare che nei contratti *System* non è già inclusa la bonifica evolutiva e che quindi tale voce di costo va remunerata in maniera distinta.

4. Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione con delibera n. 474/19/CONS in merito alla proposta di ottemperanza al motivo V del ricorso Fastweb (contratti System)

Le osservazioni di TIM

O1. Per quanto riguarda il motivo V (impatto dei contratti *System* sul costo della manutenzione correttiva) della sentenza del CdS e la relativa proposta di ottemperanza dell’Autorità, TIM concorda con l’approccio metodologico proposto, ritenendo che in tal modo sia verificata l’efficienza – rispetto ai costi reali sostenuti da TIM – del valore di 0,83 €/linea/mese per la manutenzione impulsiva determinato tramite il modello di costo nella delibera n. 747/13/CONS e confermato nella delibera n. 424/17/CONS. La società fornisce tuttavia alcune precisazioni.

O2. In merito al numero di linee da considerare per il calcolo del costo unitario medio dei contratti di *assurance*, TIM precisa che, nel proprio approccio, l’Autorità utilizza il “totale accessi” riportato nell’allegato 3 al contratto (*Estratto n.6: Allegato 3 al Contratto – Numero di accessi*) come se fosse il totale linee fisiche per il quale dividere i costi complessivi di bonifica impulsiva. In tal modo, secondo TIM, essendo tale totale riferito, nei contratti, al numero di “servizi forniti” e non al numero di linee fisiche, l’Autorità sovrastima il denominatore (e quindi sottostima il costo unitario), perché duplica le linee (1 linea fisica condivisa fonia+dati = 1 accesso fonia + 1 accesso dati). In altri termini, secondo TIM, essendo il numero di accessi da contratto da intendersi come numero di servizi, prima di effettuare il rapporto l’Autorità avrebbe dovuto introdurre un fattore di correzione per non contare due volte le linee fonia+dati. Considerato che all’epoca della delibera sussistevano circa 30 milioni di accessi a fronte dei 22 milioni di linee fisiche, il costo unitario deducibile dai contratti di *assurance* determinato dall’Autorità sarebbe, secondo TIM, sottostimato per circa il 27%. Rileva a tal proposito, ad avviso di TIM, che se si confrontano i contratti 2007-2009, analizzati dall’Autorità, con i medesimi accordi stipulati con gli stessi fornitori per il 2010-2012, emerge che, a fronte di importi contrattualizzati (MOI) paragonabili con quelli 2007-2009, il numero di «linee equivalenti»² utilizzato nei contratti 2010-2012 per determinare gli importi è nettamente inferiore.

O3. Secondo TIM, per ottenere il costo unitario della bonifica impulsiva non è necessario effettuare il calcolo, sotto due diverse ipotesi³, della media ponderata dei costi desumibili dai contratti di *System Unico* e dai contratti di *assurance*, come effettuato dall’Autorità. Il valore medio stimato dai Contratti di *Assurance* acquisiti deve infatti – secondo TIM – essere applicato al totale delle circa 17 milioni di linee non ULL (e non solo al totale delle linee incluse nei contratti analizzati), in quanto desunto dai 4 principali contratti stipulati

² TIM, tra l’altro, fa osservare che nei contratti 2010 le linee equivalenti sono calcolate come «accesso fonia +20% accesso dati» quale frutto di negoziazione, mentre l’Autorità, dovendo verificare la componente di manutenzione del canone ULL, ad avviso di TIM deve considerare le sole linee fisiche, approssimabili alle linee fonia.

³ TIM si riferisce a quanto indicato a pag.22: “Anche laddove si applicasse il valore stimato dai Contratti di *Assurance* acquisiti (1,03 €/mese/linea) alle sole linee incluse in tali Contratti (i 14,6 milioni di linee sopra menzionate, ossia al 66% del totale)...”

con le maggiori imprese di rete in grado di fare le maggiori efficienze in termini di economie di scala in virtù delle loro dimensioni. La società precisa che il delta di linee non ULL non ricompreso nei quattro contratti analizzati è ricoperto da contratti di *assurance* di minore entità, ma di identica tipologia.

O4. Sul valore unitario da considerare per i contratti *System*, TIM precisa che il valore da applicare ai circa 5 milioni di linee ULL non deve essere 0,53 €/linea/mese, che – ricorda TIM – è il valore che era stato già efficientato dall’Autorità, bensì 0,56 €/linea/mese così come desunto esplicitamente dai contratti di *System*.

O5. Per recepire correttamente tutti i costi attribuibili agli interventi *on field*, infine, TIM sottolinea che il valore di costo medio ottenuto come risultato della media pesata deve essere maggiorato dei costi diretti di intermediazione e coordinamento sostenuti da TIM per i contratti. Le attività di valutazione e gestione contrattuale coinvolgono varie parti della azienda sia nelle fasi negoziali (prima) e sia nelle successive fasi di monitoraggio e gestione amministrativa (dopo). TIM aggiunge che, nella valutazione asseverata dalla società *PricewaterhouseCoopers*, i costi di gestione dei contratti erano quantificati in una percentuale del +7% del costo dell’intervento *on-field*.

Le osservazioni degli altri operatori

O6. Un OAO osserva che nella Sentenza il CdS ha nella sostanza evidenziato un difetto di istruttoria della delibera n. 424/17/CONS e che l’Autorità, in base a ciò, ha correttamente proceduto, secondo l’operatore, a colmare le lacune del procedimento, sottoponendo le proprie valutazioni a consultazione pubblica. In generale, quindi, secondo l’operatore la Sentenza non richiede una rivalutazione dei costi quanto piuttosto una integrazione delle argomentazioni già proposte nelle delibere oggetto della stessa.

O7. La stessa società fa presente di aver partecipato alle consultazioni pubbliche che hanno preceduto le delibere n. 747/13/CONS e n. 746/13/CONS, rappresentando già in quella sede la propria posizione, in particolare in merito alla stima dei costi di manutenzione correttiva da imputare al canone ULL. Tenuto conto dell’*iter* complesso che ha portato a definire tali ultime delibere, l’operatore ritiene vi siano tutti gli elementi per confermare – con l’integrazione istruttoria posta a consultazione pubblica dall’Autorità – le decisioni prese nel 2013. In particolare, l’operatore ritiene che l’Autorità abbia correttamente ottemperato alla Sentenza del CdS con lo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, confermando i valori dei prezzi dei servizi di accesso approvati nel 2013; tuttavia, laddove l’Autorità ritenesse, nel provvedimento finale, di modificare tali prezzi, le variazioni introdotte non potrebbero che essere in riduzione.

O8. Nello specifico, per quanto riguarda il motivo V della sentenza del CdS e la relativa proposta di ottemperanza dell’Autorità, lo stesso OAO ritiene che le motivazioni fornite dall’Autorità su tale tema consentano di ottemperare alle richieste del CdS. Tuttavia, l’operatore osserva che nello schema di provvedimento la nuova stima sviluppata dall’Autorità, attraverso un approccio presumibilmente desumibile dalla Sentenza del Consiglio di Stato, risulterebbe addirittura superiore a quella determinata nelle delibere del 2013. Tale aumento, se applicato, sarebbe non corretto e non sostenibile, anche alla

luce delle osservazioni fatte dalla società in merito alla stima del costo di manutenzione correttiva nell'ambito dei procedimenti di cui alle delibere del 2013, nonché dei procedimenti di ottemperanza e della successiva analisi di mercato per il periodo 2014-2017 (delibera n. 623/15/CONS).

O9. Secondo due operatori una corretta ottemperanza alle sentenze del CDS dovrebbe:

- per le Aree ULL applicare il costo efficiente dei *System* al 100% delle linee (in luogo del 60% ipotizzato dall'Autorità), visto che è, a loro dire, dimostrato che il valore di 0,53 €/mese per linea è un valore medio riferito alla totalità delle linee in aree ULL e non solo al 60% di esse; uno dei due OAO sottolinea, a tale riguardo, che nella delibera n. 747/13/CONS si attribuisce il costo “efficiente” del *System* al totale delle linee (OLO e TIM Retail) in aree ULL, sulla base del fatto che non possono esserci differenze rilevanti in tali aree in funzione del fatto che la linea sia assegnata ad OLO o a TIM Retail. L'OAO ritiene, pertanto, che il 100% delle linee in aree ULL debba essere assegnato ai *System*. Pertanto, secondo l'OAO, l'affermazione dell'Autorità per cui nel 40% delle aree ULL ci sarebbe un costo di manutenzione più elevato per effetto di presunte minori economie di scala, non sarebbe corretta.
- per le Aree non ULL: determinare sulla base dei contratti di *assurance* stipulati da TIM con i *System* per le aree non ULL il costo medio effettivamente sostenuto;
- considerare corretto il modello di calcolo secondo cui il costo unitario della bonifica impulsiva è ottenuto come prodotto del tasso medio di intervento per il costo medio di intervento, diviso 12 mensilità;
- utilizzare il tasso di intervento calcolato dall'Autorità per l'anno di riferimento sulla base dei dati comunicati da Telecom Italia, pari all'11,67%; a tale riguardo, l'operatore ritiene che i costi di manutenzione correttiva per aree non ULL sono stati stimati utilizzando dati non pertinenti, relativi ad un periodo temporale diverso da quello oggetto di ottemperanza, basati su tassi di guasto/intervento superiori al 21% (il doppio di quelli applicabili al 2011 come da delibera n. 747/13/CONS). Secondo l'OAO l'Autorità, in coerenza con il modello di calcolo del costo di manutenzione (costo mensile per linea = costo di intervento × tasso di intervento ÷ 12), avrebbe dovuto al più considerare il costo del singolo intervento risultante dai contratti di *assurance* (considerando il costo per intervento dei contratti 2010-2012, pari a 57 €, inferiore al costo per intervento di 60 € considerato nello schema di provvedimento in consultazione, basato sui contratti 2007-2009), moltiplicarlo per il tasso di intervento approvato (pari a 11,78%) e dividerlo per le dodici mensilità (il tasso di intervento delle aree oggetto dei contratti *Assurance* è pari a 11,78%, come si desume secondo la società dai dati riportati nella delibera n. 747/13/CONS). L'approccio di stima sopra descritto porta, secondo l'OAO, ad un costo di manutenzione impulsiva pari a 0,55 €/mese/linea per le aree non ULL, sostanzialmente allineato al valore valido per le linee ULL degli OAO, prossimo al costo del *System* Unico (0,53 €). I costi di manutenzione avrebbero dovuto essere di conseguenza ridotti in maniera significativa rispetto al valore di 0,83 € proposti dall'Autorità (secondo il rispondente il valore corretto sarebbe 0,54 euro/mese).

O10. Due OAO rilevano che lo schema di consultazione si basa sui contratti relativi al periodo 2007 (con rivalutazioni percentuali prospettiche fino al 2009), mentre il periodo in analisi è il 2013 e i dati utilizzati nelle delibere n. 747/13/CONS e n. 424/17/CONS si riferiscono al 2011, in un contesto peraltro in cui la stessa Autorità espressamente riconosce che il costo ha un andamento decrescente nel tempo. Pertanto, le analisi sull'OR 2013 devono essere svolte su dati 2011/2012 e le valutazioni devono basarsi su contratti rilevanti per il 2013. L'utilizzo di contratti addirittura risalenti al 2007 (a loro volta basati su dati 2004-2005 e *forecast* 2006) porterebbe a una sovrastima dei costi di manutenzione dal momento che i tassi di guasto/intervento hanno subito una riduzione molto significativa dal 2005 al 2013.

O11. Inoltre, sottolinea l'OAO, dall'analisi dei contratti tra TIM ed i *System*, risulta che gli stessi contratti includono nel costo della manutenzione impulsiva tutti gli interventi di tale natura, inclusi quelli relativi a guasti su linee che trasportano due servizi (*shared access* + servizio voce, *bitstream* condiviso + servizio voce). L'Autorità – in coerenza all'approccio proposto – dovrebbe, secondo l'OAO, escludere dal valore economico dei contratti il costo di gestione dei guasti per i secondi servizi (*shared access* e *bitstream* condiviso), affinché il valore possa essere riconciliato con i costi del modello *bottom-up* della delibera n.747/13/CONS. Nel dettaglio, dalla tabella di pag. 109 di tale delibera, si evince che il costo incrementale per la gestione dei guasti impulsivi per i secondi servizi corrisponde al 18% dei costi complessivi (72,86 mln € su un totale di 406,60 mln €). Pertanto, il costo complessivo dei contratti – nell'approccio considerato dall'Autorità – dovrebbe essere, secondo l'OAO, epurato del 18%.

O12. L'OAO segnala che, nel documento di consultazione, per aggiornare i valori economici dei contratti 2007-2009, viene applicata la riduzione del 5% del costo solo per l'anno 2009, nonostante dagli estratti del contratto allegati alla delibera n. 474/19/CONS, nonché a pag. 15 della medesima delibera risulta che “*l'importo viene ridotto del 5% (sia per il 2008 che per il 2009), come ipotesi di maggiore efficienza dell'azienda*”, a cui va aggiunto un aumento dello 0,8% annuo in base alla variazione prevista dei tassi di guasto. Quindi, il valore di costo medio per il 2009 da contratto sarebbe in realtà, applicando correttamente la riduzione sia all'anno 2008 che all'anno 2009, pari a 0,98 €/mese/linea, invece del valore di 1,03 € indicato nello schema di consultazione.

O13. L'OAO, analizzando i contratti 2007-2009, ha inoltre osservato che è prevista una riduzione dell'importo contrattuale per le Imprese, nel caso in cui TIM esegua degli interventi, negli anni successivi, di bonifica programmata; tale riduzione è pari ad una quota del 25% per anno dell'importo sostenuto da TIM. In sostanza, tanto più TIM investe in maniera preventiva sull'efficienza della rete, tanto più sarà contenuto il tasso di guasto impulsivo e minore sarà l'esborso verso le Imprese. L'OAO sottolinea che le attività di manutenzione preventiva sono, almeno dal 2010, incluse nel costo di rete del canone mensile del servizio ULL. Ed infatti tali costi sono considerati nel modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS, per un valore di 80 mln di € all'anno (il modello di costo prevede circa 0,32 €/mese/linea per le attività di manutenzione preventiva). Le attività di manutenzione preventiva sono state peraltro oggetto di valutazione da parte dell'Autorità come indicatore di qualità della rete ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi previste dalla delibera n. 578/10/CONS per gli anni 2011-2012. Analizzando la Relazione dell'Organo di Vigilanza di TIM sullo stato di avanzamento

del Gruppo di Impegni n.5 al 30 giugno 2011, l'OAO deduce che gli investimenti previsti in manutenzione preventiva sono stati poi effettivamente impiegati da TIM, realizzando un numero di interventi anche superiore a quello pianificato. Alla luce di ciò, l'OAO ritiene che dal computo di quanto riconosciuto nei contratti alle Imprese, l'Autorità avrebbe dovuto escludere il 25% degli 80 mln di € di manutenzione preventiva, ossia 20 mln di euro per anno, al fine di evitare un *double counting*, dovuto al fatto che la manutenzione preventiva è già inclusa nel canone ULL; tale decurtazione andrebbe peraltro applicata indipendentemente dal fatto che poi TIM abbia effettivamente investito in manutenzione preventiva.

O14. L'analisi dei contratti *assurance* tra TIM e le Imprese validi per il periodo 2010-2012 fornisce, secondo l'OAO (che ha acquisito tali contratti con accesso agli atti del fascicolo del procedimento e li ha analizzati), ulteriori conferme di quanto già evidenziato. In particolare, il costo per intervento *on-field* diminuisce a 57 € in luogo dei 60 € dei contratti per gli anni precedenti; anche in questi contratti non vi è poi alcuna differenziazione nella valorizzazione economica tra aree ULL e aree non-ULL, e tra linee OAO e linee TIM.

O15. Per le ragioni sopra indicate, la società ritiene che la ricostruzione dei costi di manutenzione correttiva in ottemperanza al provvedimento in oggetto non possa essere superiore a 0,66 €/linea.

5. Le valutazioni conclusive dell'Autorità sul motivo V

V1. Si premette che, al fine delle analisi che seguono, l'Autorità ha utilizzato anche i contratti di *assurance* più aggiornati di quelli impiegati nel documento sottoposto a consultazione, in particolare quelli disponibili per gli anni 2010-2012, come peraltro richiesto da due OAO (punto O10).

V2. In merito alle osservazioni di TIM sul motivo V (impatto dei contratti *System* sul costo della manutenzione correttiva) della sentenza del CdS e la relativa proposta di ottemperanza, si rappresenta quanto segue.

V3. Sul numero di linee da considerare al denominatore per il calcolo del costo unitario medio dei contratti di *assurance* di cui al paragrafo O1 e O2, si prende atto del fatto che, ai fini del confronto richiesto dal CdS, occorre riferirsi alle linee fisiche e non al numero di servizi, che sono in numero maggiore se si tiene conto che sulla stessa linea sono offerti servizi multipli (fonia + *adsl*).

V4. A tal riguardo, analizzando in particolare, a titolo di esempio, i contratti relativi all'Impresa 1, si osserva che nei primi contratti stipulati con TIM il numero di accessi gestiti è pari a 6.707.522 (anno 2007), per un importo del contratto di 59,7 milioni di euro (bonifica impulsiva ed evolutiva); nei successivi contratti il numero di accessi è pari a 6.606.492 (anno 2010), per un importo totale di 56,3 milioni di euro. Mentre nei primi contratti non vi sono indicazioni specifiche a riguardo, nel contratto *assurance* 2010 viene esplicitato che esso coinvolge circa 4,2 milioni di *servizi Fonia* e circa 2,4 milioni di *servizi Dati*, per un totale di circa 6,6 milioni di servizi; anche nei contratti 2007-2009, per analogia, è evidente che per numero di accessi si intende in realtà il numero di servizi erogati. Tenuto conto che il numero di linee condivise è, come anche da modello

BULRIC, pari a circa il 24,3% del totale degli accessi, incluso le linee ULL (circa 30,16 mln di accessi, di cui 22,82 mln linee fisiche), è quindi corretta l'osservazione di TIM secondo cui i costi medi sono stati sottostimati dall'Autorità. Nello specifico, al fine di confrontare il dato contrattuale di costo unitario con il valore desunto dal modello BULRIC (ossia 0,83 euro/mese per l'*intervento on field* a livello complessivo, al netto della componente di manutenzione incrementale per il servizio ADSL offerto in condivisione sulla stessa linea), i costi totali riportati nel contratto, depurati della componente di manutenzione incrementale ADSL, vanno rapportati al numero di linee fisiche. A tal fine occorre ridurre il numero di accessi presente nei contratti di circa il 29% sulla base del modello, come meglio chiarito in seguito. A tale proposito si ricorda che il valore di 0,83 euro/mese si ottiene, nel modello di cui alla delibera n. 747/13/CONS, rapportando il totale dei costi di manutenzione on field delle linee al netto di quelli incrementali ADSL, pari a circa 227,84 mln-euro/anno, al totale delle linee fisiche, pari a circa 22,8 mln. A tale costo, che era funzionale a calcolare la componente di manutenzione correttiva del canone di accesso di linee ULL, *bitstream naked* e WLR, si aggiungono circa 47,5 mln-euro/anno di costo incrementale (0,54 euro/mese) per la componente *on field* ADSL delle linee condivise (va ricordato che i valori di circa 334 mln di euro per la componente di manutenzione al netto di quella ADSL condivisa e circa 73 mln di euro per la componente ADSL condivisa, riportati nel modello di costo della delibera n. 747/13/CONS, includono le attività di gestione aggiuntiva a quella *on field*).

V5. In merito a quanto riportato al paragrafo O3, si condivide l'osservazione di TIM secondo cui l'applicazione del costo medio per linea desumibile dai contratti *assurance* riguarda tutte le linee di accesso al netto di quelle cedute in ULL, le uniche per le quali si applica il costo medio risultante dai contratti *System* in aree ULL.

V6. L'Autorità, in relazione all'osservazione del paragrafo O4, condivide la necessità di utilizzare il valore medio desumibile dai contratti *System*, pari al 0,56 €/linea/mese, valore riportato al punto 86 della delibera n. 86/15/CONS, al posto del valore di 0,53 €/linea/mese. Tale modifica, comunque, comporta un lieve aumento della stima dei costi medi di manutenzione correttiva e non impatta in tal senso sugli esiti dell'ottemperanza, come sottoposta a consultazione pubblica.

V7. In relazione all'osservazione di cui al paragrafo O5, si fa presente che i costi di gestione sono inclusi nel costo orario della manodopera; in tal senso l'osservazione di TIM appare pertinente. Anche questa assunzione comporterebbe un aumento dei costi medi stimati, pertanto non modificherebbe anch'essa gli esiti dell'ottemperanza.

V8. L'Autorità prende atto delle osservazioni di un OAO (punti O6-O8) circa il fatto che le motivazioni fornite dall'Autorità sul tema in oggetto consentano di ottemperare alle richieste del CdS. L'Autorità precisa comunque che, anche se la valutazione di costo effettuata utilizzando i dati desumibili dai contratti di *assurance* porta a stime superiori a quanto approvato nelle delibere n. 746 e n.747 del 2013, ciò non implica una modifica in aumento dei prezzi approvati, in quanto tale valutazione, richiesta dal CdS, è funzionale solo a confermare, o meno, che i prezzi approvati dall'Autorità rispettano gli opportuni criteri di efficienza.

V9. L'Autorità, in relazione alle osservazioni di due OAO di cui al punto O9, ritiene opportuno in primo luogo richiamare che secondo la Sentenza del CdS "*sarebbe stato*

onere dell’Autorità valutare se e in che misura i contratti con i system potessero comportare una incisiva riduzione dei costi di manutenzione, proprio in un’ottica di efficienza, mediante applicazione di tariffe forfetarie per gli interventi sulla rete e, quindi, considerare l’integralità dei contratti system/MOI, rinnovando sul punto l’istruttoria.” In breve, il CdS chiede di integrare l’istruttoria, acquisendo i contratti di *assurance*, e di verificare se, alla luce di queste nuove informazioni acquisite, sia opportuna in ottica di efficienza una eventuale riduzione dei costi di manutenzione. A tal fine l’Autorità ha acquisito i contratti di *assurance* al fine di verificare la congruenza delle stime effettuate con il modello di costo adottato nonché il livello di efficienza dello stesso. Si ritiene che tale approccio risponda in pieno a quanto richiesto dalla Sentenza, sopra richiamato. Ciò premesso, per le ragioni che seguono, l’Autorità non ritiene condivisibile le seguenti richieste:

- applicazione del valore forfetario di 0,56 euro/mese a tutte le linee nelle aree ULL; ciò in quanto i contratti di *assurance* di tipo System si applicano solo alle linee ULL;
- applicazione, al valore del costo contrattuale di intervento di 57 euro il valore del tasso di guasto di 11,78% del modello BULRIC, valore del tasso desumibile da contratti System e non applicabile ai contratti *Assurance*.

V10. Prima di procedere a chiarire le ragioni per cui la richiesta dei due OAO non può essere accolta, giova il richiamo al contenuto della sentenza del CdS. Come richiamato in premessa, secondo il CdS, il vincolo conformativo che discendeva dal giudicato era quello di accertare il costo effettivo della manutenzione correttiva, ricostruendo il costo delle imprese terze attraverso i contratti System ed *assurance*; ovvero, di orientare tutti i prezzi ai costi sottostanti, dopo aver verificato che si trattasse di costi effettivamente sostenuti ed efficienti.

Tale circostanza imponeva di considerare detti contratti al fine di “*adeguare e ricondurre i costi, calcolati sulla base di ipotesi economiche, alla realtà effettuale, proprio per evitare il rischio che il modello, finendo per peccare di astrattezza, giunga a conclusioni aberranti e persino contrarie alla finalità che si propone, quella, cioè, di simulare una rete efficiente e costi ad essa ragionevolmente parametrati*”.

Dunque, aggiunge il CdS nella sentenza in oggetto, anche nel caso esaminato nel 2013 dal CdS lo stesso aveva ritenuto illegittimo l’operato dell’Autorità (per insufficiente ed illogica motivazione e difetto di istruttoria) per non avere chiarito perché tali contratti non fossero stati presi in considerazione “*per valutare un efficientamento dei costi ipotizzati, che sembrerebbero essere superiori a quelli reali e, dunque, contrastanti con il criterio di efficienza che dovrebbe ispirare il modello adottato dall’Autorità*”.

Analogamente a quanto già indicato nella sentenza del 2016, il CdS sottolinea che sarebbe stato onere dell’Autorità valutare se e in che misura i contratti con i *system* potessero comportare una incisiva riduzione dei costi di manutenzione, proprio in un’ottica di efficienza, mediante applicazione di tariffe *forfetarie* per gli interventi sulla rete e, quindi, considerare l’integralità dei contratti *system/MOI*, rinnovando sul punto l’istruttoria.

Questo vincolo è stato disatteso, secondo il CdS, in quanto la Delibera ha proposto un’impostazione di metodo (fondata su ipotesi astratte indipendenti dalla ricostruzione

del costo effettivo) difforme da quella alla quale la orientava la sentenza e reiterativa di argomenti ivi criticamente analizzati. Il CdS ha quindi disposto l'annullamento *in parte qua* del provvedimento per il riscontrato difetto di istruttoria (che concreta un disallineamento dal vincolo procedimentale imposto dal giudicato), il che implica che detta istruttoria va reiterata, acquisendo gli elementi di cui il CdS ha rilevato l'insufficienza.

Ciò premesso, risulta di palese evidenza che l'Autorità, al fine di dare esecuzione a quanto richiesto da CdS, deve verificare se i contratti, una volta acquisiti agli atti del procedimento e analizzati, possano comportare un costo unitario di manutenzione correttiva inferiore al modello BULRIC della delibera n. 747, e, per l'effetto, chiarire perché non fossero stati presi in considerazione.

È evidente, pertanto, che la verifica che incombe in capo all'Autorità corrisponde ad un confronto tra il costo che deriva dai contratti di *assurance* e *System* e i costi che derivano dal modello.

A tale riguardo l'Autorità ha, in primo luogo, verificato che i contratti di *assurance* 2009 non prevedono un costo unitario annuale *flat* per linea di accesso, bensì sono basati sulla contrattazione di un numero di linee di accesso prese in carico dall'Impresa, di un costo per intervento di riparazione (di seguito maggiori dettagli) e di un computo preventivo di numero di interventi che sono ricompresi nel contratto (suddivisi tra MOS e MOI), basato sul consuntivo dell'anno precedente. Il prodotto di queste due quantità determina il costo complessivo della manutenzione correttiva *on field*.

Ne consegue che risulta non conforme al dettato della sentenza l'approccio proposto dai due OAO laddove chiedono, da una parte, di utilizzare il costo per intervento dei contratti (asseritamente 57 euro per il 2010-2012) mentre, dall'altra, di utilizzare il tasso di guasto incentivante fissato dall'Autorità nella delibera n. 747, indipendentemente dal numero di interventi previsti nei contratti. Ciò non consentirebbe di verificare quanto richiesto da Giudice, ma solo di ottenere un modello ibrido che non corrisponde né al modello BULRIC della Delibera né a quanto previsto dai contratti.

Quindi, l'approccio di stima proposto dall'OAO al punto O9, ossia quello di calcolare il *costo mensile per linea = costo di intervento (da contratto) × tasso di intervento (da modello BULRIC) ÷ 12*, utilizzando il costo del singolo intervento risultante dai contratti di *assurance* (asseritamente 57 €) ed il tasso di intervento desumibile dal modello di costo dell'Autorità (11,78%), non è da accogliere in quanto risulterebbe un "ibrido" senza alcuna coerenza, in quanto richiama da un lato il modello di costo delle delibere del 2013 e, dall'altro, utilizza alcuni degli *input*, scelti ad hoc, desumibili dai contratti *system* ed *assurance*. Viceversa, la sentenza ha richiesto una verifica dell'efficienza del modello confrontando quanto si è ottenuto da questo con quanto presente nei contratti la cui valorizzazione economica è stata descritta in questo procedimento (ad esempio è data dal prodotto del costo per intervento per il numero di interventi inclusi nel contratto per i contratti 2007-2009, ha invece una diversa struttura di costo, come in seguito chiarito, per

quelli 2010-2012). Non si ritiene, pertanto, corretto, alla luce del dettato del CdS, prendere in considerazione il modello proposto dal rispondente.

A tale riguardo, ad ogni buon fine, occorre effettuare alcune precisazioni rispetto a quanto asserito dagli OAO.

In relazione ai tassi di guasto, nel paragrafo 8 della delibera n. 747/13/CONS l'Autorità aveva già chiarito le ragioni per cui si era discostata dai contratti ai fini del calcolo della manutenzione correttiva. Testualmente l'Autorità chiarisce che:

l'azione amministrativa dell'Autorità, oltre ad aver seguito criteri di efficienza, ha comportato, sul piano dell'efficacia, le seguenti ricadute positive per il mercato ed i consumatori:

- a. *è intervenuta tempestivamente (a dicembre 2012 per il WBA ed a marzo 2013 per l'ULL), nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013, a correggere i valori eccessivamente elevati dei canoni di accesso bitstream naked (non orientati al costo) e, per l'ULL, dei costi di manutenzione correttiva e commerciali OLO ottenibili, per il 2013, sulla base del modello BU-LRAIC laddove si fossero utilizzati i tassi di guasto (20,5%) e il mark-up (6,5%) previsti dalla precedente analisi di mercato (del 2009).*

Ed infatti già nel precedente modello, che si basava sui dati allegati da Telecom, il tasso di guasto era dell'ordine del 21%, come risulta nei contratti acquisiti in questo procedimento per il 2007-2009 laddove si prende in considerazione il numero di interventi che le Parti (Telecom e Impresa) si impegnano a risolvere.

Si aggiunga che, al paragrafo 16 della delibera n. 747, viene chiarito che *Le principali differenze tra il modello BU-LRAIC 2013 ed il modello applicato nel 2010 sono, fermo restando che la struttura dello stesso non veniva modificata, le seguenti: tassi di guasto: 11,6% medio, in luogo del 20,5% stimato nel 2010 per il 2012;*

In aggiunta al paragrafo 29 della stessa delibera si chiarisce che:

Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiamava che i tassi di intervento – necessari al calcolo del costo annuo della manutenzione correttiva – sono stati valutati, nella delibera n. 578/10/CONS, a partire dalle informazioni circa il numero di interventi registrati per il 2009, disponibili nei sistemi della funzione Open Access di Telecom Italia, ed applicando criteri di efficienza. In particolare, i tassi di intervento (per servizio offerto sulla linea) stimati al 2012 per il servizio di unbundling e per il servizio di shared access sono pari, rispettivamente, al 20,5% ed al 12,76%. Moltiplicando tale tasso per il numero di linee totali e per il costo di un intervento si ottiene il costo complessivo annuale di manutenzione correttiva per tutti i servizi di unbundling venduti internamente ed esternamente.

La stessa citata delibera indica che il valore che si ottiene tiene conto dell'incremento dei costi di manutenzione correttiva derivante dall'aumento del tasso di intervento indotto dall'incremento previsto al 2012 nel numero di linee sulle quali sono attivi, in aggiunta ai servizi di telefonia, anche i servizi ADSL.

V11. Sul tema relativo alla percentuale di linee cui applicare il costo desumibile dai contratti System (punto O10), ripetutamente richiamato dall'OAO ai punti O9-O11 e in

cui lo stesso ritiene che debba essere applicato a tutte le linee delle aree ULL, si è già richiamato nello schema di provvedimento che la sentenza del 2016 è chiara sul punto:

“non sembra al Collegio che tra le parti vi sia contestazione sul fatto che, per le linee OLO nelle aree ULL, circa 5 milioni su circa 22 milioni complessivamente attive, i guasti sono sempre risolti dai system; mentre per le linee retail Telecom in aree ULL, circa 8,6 milioni, e per le linee in aree non ULL, circa 8,5 milioni, Telecom stipula con i system contratti quadro di assurance che prevedono che una porzione dei guasti sia risolta dalla manodopera Telecom ed una porzione dai system”.

In base alle indicazioni dello stesso Giudice, quindi, il valore di costo medio che si desume dai contratti di *System Unico* va applicato, ai fini del confronto con il modello, solo alle linee ULL degli OAO, quindi circa 5 milioni di linee su 22 milioni, pari al 23% delle linee totali. Seguendo le indicazioni delle sentenze, quindi, i valori di costo medio desumibili dai contratti di *assurance* vanno invece applicati alle restanti circa 17 milioni di linee, pari al 77% delle linee totali. D'altra parte, anche gli esiti di questo procedimento confermano tale assunto, e cioè che i contratti di *assurance* non riguardano solo le linee nelle aree non ULL ma anche le linee nelle aree ULL non acquistate dagli OAO. Infatti, le linee non vendute in ULL sono circa 17 mln. Gli accessi oggetto dei contratti acquisiti per il 2010-2012 (che non coprono l'intero insieme dei contratti) sono circa 15,2 mln, a cui corrispondono circa 10,8 mln di linee fisiche, togliendo circa un 29% di linee condivise (percentuale desumibile sia dalla delibera n. 747/17/CONS sia dai contratti 2010-2012 che contano 10,72 mln NLE - Numero Linee Equivalenti). Essendo il totale delle linee nelle aree non ULL circa 8,5 mln ne deriva che necessariamente i contratti di *assurance* riguardano anche le linee delle aree ULL ma non cedute in ULL agli OAO.

V12. In merito alla necessità di utilizzare contratti di *assurance* più aggiornati di quelli impiegati nel documento sottoposto a consultazione, in particolare quelli disponibili per gli anni 2011 o 2012, avanzata da due OAO (punto O10), come già anticipato, l'Autorità ha proceduto ad utilizzare anche i contratti validi nel periodo 2010- 2012, come più avanti rappresentato.

V13. Si condivide l'osservazione di un OAO, punto O11, circa il fatto che i contratti includono nel costo della manutenzione impulsiva anche quelli relativi a guasti su linee che trasportano due servizi (*shared access* + servizio voce, *bitstream* condiviso + servizio voce), non essendovi indicazioni esplicite nei contratti dalle quali sia possibile dedurre che tali costi sono esclusi. In conseguenza di ciò, i costi di manutenzione derivanti dai contratti di *assurance* vanno ridotti di un fattore di circa il 21% (tale percentuale si ottiene, dal modello della Delibera, rapportando la quota di costi *on field* della componente condivisa ADSL ai costi totali, ossia 47,54 mln euro su 228 mln di euro, avendo escluso i costi ULL, circa 47 mln di euro da modello, dal totale di 278 mln di euro). I valori di circa 73 mln di € su un costo complessivo di circa 407 mln, come indicato dall'OAO e riportato al punto O11, fanno riferimento al complessivo costo di manutenzione che non è oggetto del contratto di *assurance* e include i costi delle linee ULL.

V14. Per quanto riguarda la segnalazione di un OAO circa il fatto che, per aggiornare i valori economici del contratto *System* dal 2007 al 2009 viene applicata la riduzione del 5% del costo solo per l'anno 2009, nonostante dagli estratti del contratto allegati alla delibera n. 474/19/CONS, nonché a pag. 15 della medesima delibera, risulta che

“l’importo viene ridotto del 5% (sia per il 2008 che per il 2009), come ipotesi di maggiore efficienza dell’azienda”, si fa presente quanto segue.

V15. I contratti di *assurance* specificano il meccanismo di calcolo (si veda l’estratto n.8 nell’annesso all’allegato B alla consultazione pubblica) che permette di calcolare gli importi contrattuali sia per l’anno 2008 che per l’anno 2009, prevedendo esplicitamente un “incremento annuo” del numero dei guasti rispetto all’anno precedente. Diversamente, per quanto riguarda le migliori prestazioni qualitative dell’Impresa che giustificano una riduzione del 5% degli importi contrattuali, questa riduzione si applica al valore risultante, per ciascun anno, dalla formula di calcolo indicata nel contratto. In breve, calcolato il valore del contratto per l’anno 2008 secondo le indicazioni riportate nel contratto stesso (estratto n.8), il valore calcolato si riduce del 5% come margine di efficienza e si applica come importo per l’anno 2008. Analogamente, per il 2009 si procede nella stessa maniera: si calcola il valore 2009 e lo si riduce del 5%; la riduzione, quindi, non si applica al valore contrattuale dell’anno precedente (2008), come sembra interpretare l’OAO, ma unicamente al valore risultante dalla formula di calcolo, applicata per l’anno 2009. In sostanza mentre l’aumento del tasso di guasto è chiaramente da riferirsi su base annua (come d’altronde chiaramente riportato nel contratto), e quindi per il 2009 l’incremento sarà applicato due volte (la prima volta nel passaggio dal 2007 al 2008, la seconda volta nel passaggio dal 2008 al 2009), l’incremento di efficienza si applica una sola volta al valore calcolato per ciascun anno (il valore calcolato per il 2008 si riduce del 5% prima di essere applicato, il valore calcolato per il 2009 si riduce del 5% prima di essere applicato). Ad ogni buon conto la questione è superata dal fatto che le valutazioni finali sono svolte sulla base dei contratti 2010-2012.

V16. In relazione alla riduzione paventata da un OAO al par. O13, si rileva che i contratti acquisiti per gli anni 2010-2012 non prevedono alcuna riduzione in conseguenza della manutenzione programmata; i contratti esplicitano chiaramente, inoltre, che gli interventi di manutenzione preventiva e programmata non sono compresi nell’importo contrattuale.

V17. Ciò premesso, l’Autorità, tenuto conto delle osservazioni sopra riportate, di seguito riporta il calcolo della componente unitaria e complessiva del costo *on field* di manutenzione come desumibile dai contratti – separatamente per i contratti 2007-2009 e quindi per i contratti 2010-2012 – e confronta la stessa con i valori desunti da modello BULRIC.

Analisi dei contratti 2007-2009

Come già chiarito nel documento sottoposto a consultazione pubblica, il contratto ha come oggetto l’esecuzione della:

- manutenzione con bonifica impulsiva sugli impianti di abbonato,
- manutenzione evolutiva e ripristino da disservizio della rete di Accesso in cavo in rame.

Per la bonifica impulsiva l’importo è calcolato, per i contratti 2007-2009:

- sulla base degli interventi consuntivati *on-field* (sia risolutivi che non) negli ultimi due anni (2004 e 2005) e stima degli interventi 2006,

- incremento annuo del numero di guasti causati dal degrado della rete previsto nel 2007
- consistenza Linee Cliente (RTG, ADSL, ISDN, ecc);
- volumi di Attività Assurance (numero interventi) garantiti da parte MOS nell'anno di valorizzazione.

Il contratto poi riporta il numero di Interventi Totali on-field e il di cui garantiti da MOS. Nel contratto si chiarisce che Telecom si impegna ad eseguire almeno il numero prefissato di interventi con la propria manodopera sociale (MOS).

Si specifica, altresì, che, nell'ambito del compenso definito, l'Impresa s'impegna a risolvere il numero di interventi *on-field* che si presenteranno. Questi ultimi potranno essere in numero maggiore o minore di quanto stimato e condiviso tra le parti per il calcolo dell'importo contrattuale senza variazione alcuna dello stesso.

Qualora Telecom non garantisse almeno il numero di interventi predefinito con la MOS, con una franchigia di -1,5%, la stessa corrisponderà all'Impresa un importo corrispondente alla differenza tra numero di interventi garantiti, al netto della predetta franchigia, ed il numero d'interventi effettivamente eseguiti dalla propria MOS, valorizzandoli al costo unitario di 60 Euro.

Fissato l'importo valido per il 2007, gli importi per gli anni 2008 e 2009 sono calcolati in funzione di:

2008:

- incremento annuo del numero di guasti (Estratto n. 3 manutenzione impulsiva di cui all'Annesso alla delibera di consultazione pubblica) dello 0,8% della consistenza delle Linee Cliente previste;
- variazione percentuale della consistenza delle Linee Cliente 2008vs2007;

2009:

- incremento annuo del numero di guasti 2008 (come prima calcolato dal numero di guasti 2007) dello 0,8% della consistenza delle Linee Cliente previste;
- variazione percentuale della consistenza delle Linee Cliente 2009vs2008;

Dal numero di interventi totale risultante è sottratto il volume di Attività Assurance (numero interventi) garantiti da parte MOS nell'anno di valorizzazione.

Il costo unitario per intervento è pari a 60 Euro.

L'importo contrattuale 2008 così calcolato è poi ridotto del 5%.

L'importo contrattuale 2009 così calcolato è ridotto del 5%.

In primo luogo, si svolgono le verifiche sulla base dei contratti 2007-2009, tenuto conto della riduzione del 5% del costo intervento (e, quindi, dell'importo contrattuale) e dell'aumento del tasso di intervento dello 0,8% annuo.

Di seguito i valori contrattuali di riferimento, ossia relativi al 2007:

<i>Impresa</i>	Impresa 1	Impresa 2	Impresa 3	Impresa 4
<i>Accessi</i>	6.707.522	3.905.966	2.203.164	1.798.515
<i>Costo MOI (M€)</i>	47,28	30,16	12,96	14,41
<i>% MOI</i>	56,14%	56,76%	47,84%	62,86%
<i>Interventi MOI</i>	788.017	502.705	216.080	240.216
<i>Interventi MOS</i>	615.611	382.887	235.553	141.900

Di seguito si riporta la stima del costo unitario di manutenzione *assurance on field*. Come evidente dalla ricostruzione fattuale, i contratti *assurance* non prevedono un importo *flat* per linea (canone mensile) ma un preventivo di numero di interventi che MOI e MOS devono garantire. Il valore contrattuale è lo stesso sia nel caso in cui il numero dovesse essere inferiore sia superiore.

Ne consegue che l'unico modo di effettuare la verifica del costo unitario è di basarsi sulla stima che è stata sancita da contratto.

Ogni altro dato che l'Autorità dovesse utilizzare sarebbe arbitrario in quanto non basato sul contratto.

Né, parimenti, è possibile utilizzare i tassi di intervento di consuntivo, come richiesto da due OAO, e riportati nella delibera n. 747/13/CONS, atteso che il superamento del concetto di numero di interventi a preventivo è stata proprio la motivazione che ha indotto l'Autorità a non utilizzare i contratti e a basarsi su un dato certo di interventi, a consuntivo, poi effettuati per calcolare il valore "contrattuale virtuale" in modalità *bottom up*.

Nelle verifiche che seguono, basate sui dati riportati nella delibera n. 747/13/CONS, l'Autorità ha:

- stimato il valore contrattuale risultante necessario a rimuovere, dalla manutenzione impulsiva, la quota di costi on field incrementali ADSL relativa alle linee con doppio servizio, POTS+ADSL (-20,9% sulla base del modello BULRIC), come osservato da un OAO;
- stimato il numero di linee fisiche effettive, sottraendo al numero di accessi, fissati nel contratto, il numero di linee con servizio POTS+ADSL (-29,0% sulla base del modello BULRIC), avendo escluso circa 4,9 mln di linee in ULL. In altri termini il rapporto tra linee fisiche e servizi è del 71%, come osservato da TIM.

I parametri del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 747/13/CONS, e i relativi valori stimati, sono i seguenti:

MODELLO BULRIC						
	Linee fisiche	Linee condivise incluse nel canone retail	Linee shared BTS e SA	Di cui Linee ULL	Totale	Totale senza linee ULL
accessi	22.821.315	6.458.263	877.736	4.900.000	30.157.314	25.257.314
tasso intervento/servizio	11,67%	7,6%	7,3%	11,3%		
numero interventi	2.663.314	493.411	63.729	553.744	3.220.454	2.666.710
costo manut. impulsiva on field mln euro	227,30	41,85	5,69		274,84	227,84
costo lordo manut. impulsiva mln euro da delibera n.747 (333,74 e 72,85, tot 406,6), di cui 47 mln ULL: 1,22*22,8*12 mln, 0,828*(6,4mln+0,87 mln)*12	333,56	64,17	8,72		406,45	
costo euro/mese manutenzione impulsiva	0,83	0,54	0,54			
costo euro/mese manutenzione evolutiva	0,25					
costo manodopera ON FIELD euro/ora modello	44,28					
percentuale linee shared sul totale accessi (escluso linee ULL)	29,0%					
% costi shared su tot solo manut. on field - ULL	20,9%					
servizi dati	7.335.999					
servizi fonia	17.921.315					
totale servizi	25.257.314					
linee fisiche	17.921.315					
linee fisiche/servizi	71,0%					

Tenuto conto di quanto premesso, nella tabella sottostante si riporta il calcolo del costo medio per linea della manutenzione impulsiva – per le linee ricomprese nei contratti di *assurance* – nella versione sottoposta a consultazione pubblica e nella versione rettificata in base alle suddette correzioni. Si osserva che i valori di costo medio rettificati, per ciascuna impresa, sono tutti superiori ai valori sottoposti a consultazione pubblica, con un valore medio pesato per le linee di 1,21 euro/linea per mese, superiore al valore di 1,02 di cui alla delibera n. 747/13/CONS.

A tale proposito va rimarcato che il valore 1,02 è stato calcolato, nella delibera n. 747/13/CONS, applicando il valore di 0,53 euro/mese dei contratti System (che va rettificato a 0,56 euro/mese sulla base dei contratti vigenti) a circa 8,6 mln di linee invece di 4,9 mln che sono le effettive linee in ULL. Per cui il valore del modello BULRIC da confrontare con i contratti, e relativo alle sole linee non ULL, è inferiore e pari a circa 0,9 euro/mese/linea per la manutenzione impulsiva essendo questo il valore che, applicato alle linee non ULL e mediato con il valore 0,56 euro/mese/linea da applicare alle linee

ULL, determina una media pari a 0,83 euro/mese, valore medio complessivo approvato nella Delibera [0,83=(0,9*(22,8-4,9) +0,56*4,9)/(22,8)].

Nel confronto che segue si assumerà, al solo fine di confrontare le singole componenti di costo, che gli interventi MOS siano tutti afferenti a manutenzione impulsiva, come peraltro deducibile dai contratti 2007. Si fa presente che, comunque, la valutazione fatta dimostra che il valore complessivo contrattuale (impulsiva + evolutiva) è ben superiore al valore complessivo da modello. Di fatto, potrebbero esserci degli interventi di manutenzione evolutiva fatti dalla MOS non inclusi nei contratti che non sono conteggiati. Per cui la stima del costo contrattuale è per difetto e, quindi, cautelativa.

<i>Impresa</i>	<i>Impresa 1</i>	<i>Impresa 2</i>	<i>Impresa 3</i>	<i>Impresa 4</i>
Stima costi unitari impulsiva ed evolutiva da CONTRATTO 2009				
<i>Accessi, da CONTRATTO (A)</i>	6.707.522	3.905.966	2.203.164	1.798.515
<i>Stima AGCOM Linee fisiche (-29,0%), (B)</i>	4.759.319	2.771.476	1.563.254	1.276.135
<i>Costo MOI manutenzione impulsiva da CONTRATTO (M€)</i>	47,28	30,16	12,96	14,41
<i>% MOI</i>	56,14%	56,76%	47,84%	62,86%
<i>Costo Totale MOS+MOI stima AGCOM (M€) 2009</i>	84,22	53,14	27,1	22,93
<i>aggiornamento - 5% costo intervento, + 0,8% annuo tasso di intervento, da CONTRATTO, (C)</i>	81,29	51,29	26,16	22,13
<i>Costo Totale al netto della componente ADSL (M€), stima AGCOM, (D = C-20,9%)</i>	64,33	40,59	20,70	17,52
<i>Stima Costo linea mese (€) da consultazione pubblica, (C/A)</i>	1,01	1,13	1,03	1,06
<i>Stima costo linea mese (€), Correzione post consultazione, (D/B)</i>	1,13	1,22	1,10	1,14
Costo medio unitario manutenzione IMPULSIVA stimato da CONTRATTO	1,15			
<i>Costo MOI manutenzione EVOLUTIVA da CONTRATTO (M€)</i>	12,42	8,78	4,62	3,10
<i>% costo MOI EVOLUTIVA su TOT (IMP+EV)</i>	21%	23%	26%	18%
<i>media % MOI EVOLUTIVA su TOT (IMP+EV)</i>	21,71%			
Stima costo medio unitario manutenzione evolutiva da contratto (euro/mese)	0,23			
Confronto modello BULRIC delibera n. 747/13/CONS				
<i>Costo medio manutenzione impulsiva in aree non ULL (applicazione di 0,53 euro/mese a circa 8,6 mln di linee in aree ULL, pari al 63% delle linee in aree ULL)</i>	1,02			
<i>Costo medio manutenzione impulsiva su linee non ULL (applicazione di 0,56 euro/mese a circa 8,6 mln di linee in aree ULL, pari al 63% delle linee in aree ULL)</i>	0,90			
<i>Costo medio manutenzione evolutiva</i>	0,25			

Si osserva, in conclusione, che il valore contrattuale, pari unitariamente a 1,38 euro/mese/linea, è superiore al corrispondente valore desumibile da modello, 1,15 euro/mese/linea. Anche laddove si volesse considerare l'erroneo valore di 1,02 non cambierebbe il risultato.

Di seguito è riportata analogo valutazione di confronto tra modello e contratti sulla base dei contratti 2010-2012.

Analisi dei contratti 2010-2012

Anche i contratti 2010-2012 hanno come oggetto l'esecuzione della manutenzione con bonifica impulsiva sugli impianti di abbonato e con manutenzione evolutiva.

I contratti prevedono che, *per lo svolgimento di tutte queste attività*, Telecom Italia riconosce all'Impresa un importo fisso annuale, calcolato in funzione dei prezzi di mercato individuati per le aree geografiche oggetto del contratto stesso.

Il valore del contratto è determinato con il seguente algoritmo:

$$\text{Importo contratto} = NLE * PLF - NIM * FV MOS \quad (1)$$

dove

NLE = Numero di Linee Equivalenti, convenzionalmente pari al numero totale delle linee calcolato come somma dei Servizi Fonia a cui va sommato il 20% dei Servizi Dati.

PLF = Prezzo Linea Funzionante è il prezzo di riferimento, per le attività oggetto del contratto, per ogni area territoriale (AOL); tale prezzo tiene conto dei parametri di mercato e di alcuni fattori correttivi specifici del territorio (ad esempio la percentuale dei cavi aerei sul totale consistenze, danni da terzi ignoti).

NIM = Numero di interventi MOS è il numero minimo garantito della manodopera sociale di Telecom nell'AOL.

FV MOS = Fattore di Valorizzazione MOS è il valore che convenzionalmente si assegna ad un intervento MOS, specifico per AOL. Tale Fattore non ha nessuna relazione con il *PLF* ma è calcolato in base ai dati storici sul numero e la tipologia di interventi della MOS Telecom per quell'AOL specifica.

A titolo di esempio, si riportano a seguire i valori dei parametri ed i relativi volumi per il contratto 2010 relativo all'Impresa 1; è possibile notare come i valori dei parametri variano a seconda dell'Area territoriale, pertanto la formula del valore del contratto sopra riportata va applicata per ciascuna Area territoriale ed il valore complessivo si ottiene sommando i valori per ciascuna Area coinvolta.

AOA	Impresa	AOL	Servizi Fonia 2010	Servizi Dati 2010	Prezzo Linea Funzionante	Interventi MOS 2010	Fattore di valorizzazione MOS	Importo 2010 con danni da ignoti
SUD		Campania	91.356	59.084	23,6	15.988	54,1	1.564.867
NE		Emilia Est	195.007	103.866	16,2	23.483	75,1	1.722.962
NE		Emilia Ovest	28.305	15.870	13,4	4.012	51,2	215.037
NE		Friuli Venezia Giulia	228.023	116.889	11,9	26.882	58,1	1.438.290
NO		Lombardia Nord	284.907	181.935	14,7	33.587	52,2	2.969.132
NO		Lombardia Ovest	341.218	214.425	14,7	48.023	48,1	3.354.156
NO		Milano City	63.103	28.800	12,4	5.583	66,9	483.501
SUD		Napoli Centro	190.056	139.535	31,7	28.242	57,5	5.281.613
SUD		Napoli Ovest	157.152	126.915	30,3	17.402	43,5	4.774.018
NO		Piemonte	606.021	329.221	19,5	74.586	56,8	8.895.104
SUD		Puglia Nord	205.908	125.930	18,5	17.289	74,9	2.974.024
SUD		Puglia Sud	283.823	168.181	16,7	45.996	55,6	2.729.145
CE		Roma Centro	101.168	53.298	21,0	14.377	69,6	1.342.247
NE		Romagna	97.915	47.136	13,3	10.459	59,3	811.668
CE		Sardegna	217.579	125.035	27,5	31.188	91,1	3.842.038
SUD		Sicilia Occidentale	115.940	70.455	33,2	24.626	79,7	2.359.756
SUD		Sicilia Orientale	235.015	156.050	26,0	27.884	63,1	5.171.503
NO		Torino Valle d'Aosta	148.187	74.389	17,9	20.501	71,3	1.461.279
NE		Veneto Nord	303.346	145.193	13,1	35.532	58,0	2.305.630
NE		Veneto Ovest	271.228	159.028	14,2	27.808	59,7	2.651.170
			4.165.258	2.441.234		533.448		56.347.141

A fronte del corrispettivo totale così determinato (colonna “Importo 2010”), l’Impresa si impegna a svolgere tutti gli interventi che si presenteranno, al netto di quelli garantiti dalla MOS (colonna “Interventi MOS 2010”).

Si noti come il contratto prevede esplicitamente che non sono ricompresi nell’importo gli interventi da “danni da terzi noti” e gli interventi di manutenzione evolutiva causati da “calamità naturali”; in entrambi i casi l’Impresa è comunque tenuta a svolgere i relativi interventi, ma gli stessi vengono remunerati separatamente rispetto all’importo contrattuale, secondo i prezziari Telecom in vigore. Alla stessa maniera il contratto specifica che gli interventi di manutenzione preventiva e programmata non sono compresi nel contratto e sono remunerati a parte. Diversamente, come anche evidente dalla tabella sopra riportata, sono ricompresi nell’importo contrattuale gli interventi relativi a “danni da terzi ignoti” (nell’esempio riportato, sul totale di circa 56,35 milioni di euro, circa 1,45 milioni si riferiscono a quest’ultima casistica).

Il contratto specifica anche che “*Il numero di interventi effettuati dall’impresa non ha alcuna influenza né relazione con il valore dell’importo corrisposto da Telecom che ha una valenza esclusivamente assicurativa volta al mantenimento della migliore funzionalità della rete Telecom sulle aree di competenza, in piena collaborazione e condivisione di obiettivi con Telecom che opererà nelle stesse aree con la propria mano d’opera sociale (MOS)*”.

I contratti *assurance* 2010 prevedono quindi un importo *flat* per linea (canone mensile), inclusivo di manutenzione impulsiva ed evolutiva, a cui va sottratto un valore, per gli interventi MOS, proporzionale al relativo numero fissato.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, dal contratto, applicando la formula (1) si ottiene il corrispettivo per l'Impresa per la manutenzione impulsiva ed evolutiva.

Il prodotto $NLE*PLF$ determina il valore contrattuale complessivo, al lordo del costo attribuibile alla MOS (pari al prodotto $NIM*FVMOS$). In altri termini rappresenta il valore contrattuale laddove non vi fosse contributo operativo della MOS ($NIM=0$).

Ai fini del confronto con il modello BULRIC occorrerà considerare il valore contrattuale complessivo atteso che il modello include sia le attività MOS sia MOI. Inoltre, non vi è una distinzione tra interventi di bonifica impulsiva ed evolutiva, per cui il confronto dovrà essere effettuato sul totale delle due componenti di costo.

Importi anni successivi (2011 e 2012)

Continuando la disanima del contratto 2010, per quanto riguarda gli importi per gli anni successivi (2011 e 2012), in esso si prevede che siano determinati con lo stesso algoritmo di calcolo sopra rappresentato, modificato per tener conto delle possibili differenze tra la percentuale di Servizi Fonia e Servizi Dati negli anni successivi al 2010. Più precisamente si adotta la formula:

$$\text{Importo contratto anno} = (NLE*PLF - NIM*FV MOS)*(1 + MIX \text{ anno} - MIX 2010)$$

dove:

$$MIX \text{ anno} = \text{Numero Servizi Dati anno} / \text{Numero Servizi Fonia anno}$$

Quindi, ad esempio per il 2011:

$$\text{Importo contratto 2011} = (NLE*PLF - NIM*FV MOS)*(1 + MIX 2011 - MIX 2010)$$

$$MIX 2010 = \text{Numero Servizi Dati 2010} / \text{Numero Servizi Fonia 2010}$$

$$MIX 2011 = \text{Numero Servizi Dati 2011} / \text{Numero Servizi Fonia 2011}$$

Analogamente si applica la formula per il 2012.

I valori di PLF e di FV sono da intendersi fissi e invariabili per tutta la vigenza contrattuale.

Il contratto, infine, prevede che “*gli importi contrattuali saranno comunicati all'Impresa entro il 31 dicembre 2010 a valere per il 2011 ed entro il 31 dicembre 2011 a valere per il 2012.*”

Calcolo del costo medio sulla base dei Contratti 2010

La tabella sotto evidenzia il calcolo di tale costo medio per le 4 Imprese prese in considerazione; al numeratore è stata utilizzata analoga correzione a quella adottata per i contratti 2007, al fine di eliminare la componente di manutenzione per le linee condivise, mentre, come anticipato, al denominatore è stato utilizzato il numero di linee equivalenti previsto da contratto.

Il rapporto tra linee equivalenti (NLE) e servizi (fonia+dati) è dell'ordine del 70,5%

laddove nel modello BULRIC è del 71% (al netto delle linee ULL che devono essere sottratte sia tra i servizi che tra gli accessi fisici).

Si osserva che il valore di costo medio della manutenzione impulsiva + evolutiva ottenuto dal contratto 2010, secondo la procedura indicata in tabella, è sempre superiore al corrispondente valore della delibera n. 747/13/CONS (1,36 euro/mese vs 1,27 o 1,15 euro/mese). Si osserva anche una coerenza con i contratti 2009 laddove il valore complessivo, impulsiva+evolutiva, è pari a 1,38 euro/mese. E', parimenti, coerente il valore della manutenzione solo impulsiva da contratto che passa da 1,15 euro/mese, nel contratto 2009, a 1,14 euro/mese, nel contratto 2010.

A tale proposito va ancora una volta rimarcato che il valore 1,02 è stato calcolato, nella delibera n. 747/13/CONS, applicando il valore di 0,53 euro/mese dei contratti System (che va rettificato a 0,56 euro/mese sulla base dei contratti vigenti e acquisiti) a circa 8,6 mln di linee invece di 4,9 mln. Per cui, a rigore, il valore corrispondente del modello BULRIC da confrontare, e relativo alle sole linee non ULL, sarebbe, in effetti, anche inferiore e pari a circa 0,9 euro/mese/linea per la manutenzione impulsiva $[(0,9*(22,8-4,9)+0,56*4,9)/(22,8)]$. Si osserva che anche la stima, da contratto, della manutenzione solo impulsiva fornisce un valore (1,14 euro/mese) sempre superiore al modello.

CONTRATTI 2010

Impresa	Impresa 1	Impresa 2	Impresa 3	Impresa 4
<i>Calcolo costo impulsiva+evolutiva da CONTRATTO</i>				
Accessi servizi fonia + servizi dati da CONTRATTO, (A)	6.606.492	4.242.837	2.210.594	2.150.748
Linee fisiche equivalenti da CONTRATTO (B), NLE	4.653.504	2.979.152	1.575.609	1.519.690
Numero interventi MOS garantito da CONTRATTO	533.448	414.127	197.202	174.173
Linee fisiche equivalenti da CONTRATTO (B), NLE	4.653.504	2.979.152	1.575.609	1.519.690
Costo MOI (M€) imp+evol da CONTRATTO, NLE*PLF-NIM*FV MOS, (C)	56,35	41,78	17,25	17,43
Costo MOI +MOS (M euro), imp+evolutiva da CONTRATTO, NLE*PLF, (J)	88,95	67,96	29,73	27,55
- di cui solo impulsiva (stima AGCOM) (K=J-C*21,71%)	76,71	58,89	25,98	23,76
Costo Totale impulsiva al netto della componente ADSL (M€), stima AGCOM, (D = K-K*20,9%)	60,71	46,60	20,56	18,81
Costo totale impulsiva al netto di componente ADSL + evolutiva (L=D+C*21,71%)	72,94	55,68	24,31	22,59
Costo unitario manutenzione impulsiva al netto componente shared adsl + evolutiva (L/NLE/12)	1,31	1,56	1,29	1,24
Costo unitario medio impulsiva+evolutiva da CONTRATTO	1,36			
costo unitario impulsiva+evolutiva, nelle aree non ULL, da modello delibera 747/13/CONS: 1,02+0,25 euro/mese	1,27			
costo unitario impulsiva+evolutiva, linee non ULL, da modello delibera 747/13/CONS: 0,9+0,25 euro/mese	1,15			
stima costo unitario impulsiva da contratto (D/NLE/12)	1,09	1,30	1,09	1,03
stima costo evolutiva da contratto, C*21,71%/NLE/12	0,22	0,25	0,20	0,21
media costo unitario manutenzione impulsiva da contratto	1,14			
media costo unitario manutenzione evolutiva da contratto	0,22			
% media componente Evolutiva su costo TOT (IMP+EV) (H)	21,71%			
Stima componente impulsiva da CONTRATTO	1,14			
Confronto modello delibera 747/13/CONS nelle aree non ULL	1,02			
Valore di confronto omogeneo e corretto, con le linee non ULL	0,90			

Al fine di calcolare quindi il valore di costo medio aggiornato al 2012 (ultimo anno di validità dei contratti 2010-2012), si richiama che i contratti prevedono che “*gli importi contrattuali saranno comunicati all’Impresa entro il 31 dicembre 2010 a valere per il 2011 ed entro il 31 dicembre 2011 a valere per il 2012.*” A tal riguardo, si è proceduto ad acquisire i valori effettivamente comunicati da TIM alle 4 Imprese per gli anni 2011 e 2012, aggiornando quindi la precedente tabella con gli ultimi valori disponibili per il 2012:

CONTRATTI 2012

<i>Impresa</i>	Impresa 1	Impresa 2	Impresa 3	Impresa 4
<i>Calcolo costo impulsiva+evolutiva da CONTRATTO</i>				
<i>Accessi servizi fonia + servizi dati da CONTRATTO, (A)</i>	6.210.653	2.186.417	4.143.155	2.171.300
<i>NLE</i>	4.395.916	1.553.908	2.904.441	1.528.592
<i>Numero interventi MOS garantito da CONTRATTO</i>	603.076	232.705	474.188	216.365
<i>Linee fisiche equivalenti da CONTRATTO (B), NLE</i>	4.395.916	1.553.908	2.904.441	1.528.592
<i>Costo MOI (M€) imp+evol da CONTRATTO, NLE*PLF-NIM*FV MOS, (C)</i>	46,30	14,89	36,22	15,37
<i>Costo MOI +MOS (M euro), imp+evolutiva da CONTRATTO, NLE*PLF, (J)</i>	83,86	29,74	66,26	27,72
<i>- -di cui solo impulsiva (stima AGCOM) (K=J-C*21,71%)</i>	73,81	26,50	58,39	24,38
<i>Costo Totale impulsiva al netto della componente ADSL (M€), stima AGCOM, (D = K-20,9%)</i>	58,41	20,97	46,21	19,29
<i>Costo totale impulsiva al netto di componente ADSL + evolutiva (L=D+C*21,71%)</i>	68,46	24,21	54,07	22,63
<i>Costo unitario manutenzione impulsiva al netto componente shared adsl+ evolutiva (L/NLE/12)</i>	1,30	1,30	1,55	1,23
<i>Costo unitario impulsiva+evolutiva da CONTRATTO medio</i>	1,36			
<i>costo unitario impulsiva+evolutiva da modello delibera 747/13/CONS: 1,02+0,25 euro/mese</i>	1,27			
<i>stima costo unitario impulsiva da contratto</i>	1,11	1,12	1,33	1,05
<i>stima costo evolutiva da contratto</i>	0,19	0,17	0,23	0,18
<i>media impulsiva</i>	1,16			
<i>media evolutiva</i>	0,20			
<i>media % componente Eevolutiva su TOT (IMP+EV) (H)</i>	21,71%			
<i>Stima componente impulsiva da CONTRATTO</i>	1,16			
<i>Confronto modello delibera 747/13/CONS nelle aree non ULL</i>	1,02			
<i>Valore di confronto omogeneo e corretto, con le linee non ULL</i>	0,90			

Si conferma quanto sopra in merito al confronto con il modello di cui alla delibera n. 747/13/CONS ossia il valore contrattuale è sempre ben superiore al valore ottenuto mediante un modello efficiente.

Si conferma, infatti, un valore contrattuale complessivo, impulsiva+evolutiva, di 1,36 euro/mese/linea. Il valore della manutenzione impulsiva è stimabile in 1,16 euro/mese, leggermente in aumento per effetto dell'aumento di linee a banda larga.

Di seguito una tabella di riepilogo dei valori di manutenzione impulsiva, evolutiva, somma, per i contratti 2009-2012 e nel modello BULRIC.

Costi bonifica euro/linea/mese	Impulsiva	Evolutiva	Totale
Contratti assurance 2009	1,15	0,23	1,38
Contratti assurance 2010	1,14	0,22	1,36
Contratti assurance 2012	1,16	0,20	1,36
Modello BU-LRIC (747-13) in aree non ULL	1,02	0,25	1,27
Modello BU-LRIC (747-13) "corretto" linee non ULL	0,9	0,25	1,15

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, concludendo, si conferma quanto sottoposto a consultazione pubblica, ossia che il valore contrattuale (*system + assurance*) è sempre superiore al modello. Pertanto, l'analisi sviluppata – ad integrazione motiva delle delibere annullate in merito al motivo V del ricorso – ottempera alla richiesta del Giudice di “*valutare se e in che misura i contratti con i system potessero comportare una incisiva riduzione dei costi di manutenzione, proprio in un’ottica di efficienza*”.

6. Le osservazioni degli operatori su quanto sottoposto a consultazione in merito alla proposta di ottemperanza al motivo VI del ricorso Fastweb (duplicazione dei costi di bonifica evolutiva)

Le osservazioni di TIM

O16. Per quanto riguarda il motivo VI (duplicazione dei costi di manutenzione evolutiva) della sentenza del CdS e la relativa proposta di ottemperanza dell’Autorità, TIM concorda con il procedimento metodologico proposto dall’Autorità, mirato a soddisfare pienamente quanto richiesto dalla sentenza.

O17. Ad ulteriore supporto di tale evidenza, TIM segnala che nei contratti di *assurance* è menzionata chiaramente e distintamente (Estratto 2) anche la quota parte di attività connesse alla risoluzione di “guasti cavo” – tipiche della manutenzione evolutiva – svolte dalla MOS TIM – anch’esse correttamente ricomprese (a completamento) nelle analisi

dell'Autorità e nel relativo modello di costo. Anche dall'analisi dei contratti 2010, pur non essendo possibile estrapolare la quota parte di manutenzione evolutiva, fa notare TIM, è possibile verificare che il costo unitario medio (evolutiva + impulsiva) deducibile dai contratti risulta essere sensibilmente superiore ai valori di delibera da verificare.

Le osservazioni degli altri operatori

O18. Per quanto riguarda il motivo VI della sentenza del CdS e la relativa proposta di ottemperanza dell'Autorità, un OAO concorda con il procedimento metodologico proposto al fine di soddisfare quanto richiesto dalla sentenza e ritiene che le integrazioni fornite dall'Autorità sul punto consentano alla stessa di ottemperare alle richieste del Consiglio di Stato. La società ribadisce, anche con riferimento a tale tema, di non ritenere necessaria alcuna variazione dei prezzi approvati per il 2013; qualsiasi variazione, se invece ritenuta opportuna dall'Autorità, non potrebbe comunque comportare un aumento dei prezzi ma unicamente una diminuzione degli stessi. Ciò va anche nella direzione di confermare il *trend* di efficientamento dei costi adottato negli ultimi anni dall'Autorità nella definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete di TIM con le decisioni relative ai mercati dell'accesso fisso per il periodo 2014-2017, nonché successivamente nell'ambito della delibera di analisi di mercato n. 348/19/CONS.

O19. Un altro OAO, invece, segnala che anche in questo caso – come per il motivo V della Sentenza – i dati impiegati per il calcolo dell'importo da corrispondere ai *System* sono obsoleti, risalenti agli anni 2005-2006; l'impiego di dati tanto risalenti nel tempo non consente di individuare i costi in ottica efficiente relativamente al 2013.

O20. L'OAO segnala anche che, al momento della segnalazione dei guasti da parte degli operatori (o dei clienti finali di TIM), non si è a conoscenza del tipo di guasto (se di bonifica impulsiva o evolutiva) e che pertanto potrebbe esserci una sovrapposizione in termini di % di guasti/interventi. La stessa Autorità riporta che un intervento di bonifica evolutiva potrebbe essere risolutivo per un numero anche rilevante di *ticket* di guasto aperti (un singolo intervento di bonifica evolutiva risolve $n \geq 1$ *ticket* segnalati). Di tale circostanza bisognerebbe tenere conto per evitare un “*double counting*” dei costi.

O21. Secondo le stime dell'OAO, il costo efficiente della manutenzione impulsiva (0,54 €/mese/linea) è significativamente più basso di quanto previsto dal modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 747/13/CONS, pari a 0,83 €/mese/linea. Il mantenimento di un valore non efficiente per la manutenzione impulsiva non scongiura pertanto il rischio di *double counting*; al contrario, dimostra che il valore di 0,83 € include ampiamente il costo efficiente della manutenzione impulsiva (0,54 €) della manutenzione evolutiva (0,19 €).

O22. Un altro OAO prende atto che nel perimetro dei contratti *System* non sono inclusi i costi per la manutenzione evolutiva, ma sottolinea che l'analisi dei “Contratti di *Assurance*” depurati dalla componente di bonifica evolutiva, si riferisce a contratti non rilevanti al periodo in esame. La società ritiene, quindi, che permangano dubbi sulla

determinazione finale di un costo totale efficiente (manutenzione impulsiva + evolutiva) anche a valle della analisi svolta in consultazione.

7. Le valutazioni conclusive dell’Autorità sul motivo VI

V18. Si richiama che la Delibera, secondo il CdS, avrebbe eluso il punto cruciale, non rispondendo al rilievo di Fastweb secondo il quale nei contratti System è già inclusa la bonifica evolutiva, la quale, dunque, non dovrebbe essere computata a parte, stando ad un criterio di stima dei costi effettivi ed efficienti.

V19. Per maggiore precisione, si richiama che nella Sentenza si afferma che:

“Come risulta alle pagine 86 e 87 della delibera, AGCom – confermando il vizio che doveva emendare – si è limitata ad affermare che la bonifica evolutiva è calcolata come valore proporzionale della bonifica impulsiva, in sostanza applicando una certa percentuale (4%) al costo della bonifica impulsiva e richiamando i dati già riportati nella delibera n. 747.

La delibera tuttavia elude il punto cruciale, in quanto non risponde (neppure in sede processuale) al rilievo di Fastweb secondo il quale nei contratti system è già inclusa la bonifica evolutiva, la quale, dunque, non dovrebbe essere computata a parte, stando ad un criterio di stima dei costi effettivi ed efficienti.

Più in generale, la delibera del 2017 ripropone invariato lo schema motivazionale delle precedenti delibere, limitandosi a parafrasarne il contenuto ma senza aggiungere alcun elemento istruttorio in grado di chiarire, in termini effettivi, l’assenza di duplicazione dei costi.

In parte qua, dunque, la delibera va annullata, conseguendone un obbligo di rinnovazione dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento.”

V20. Su tale punto l’Autorità ritiene opportuno ribadire che i contratti System, validi per le linee ULL, non riguardano in alcun modo la manutenzione di tipo “evolutiva”, essendo relativi alle attività di risoluzione dei guasti che incidono sulle singole linee ULL degli OAO, a seguito di segnalazione dei clienti finali; si tratta cioè di contratti limitati alla sole attività di bonifica impulsiva della rete di accesso. Il valore efficiente di 0,53 euro/mese/linea considerato dal modello di costo per le linee in aree ULL – valore che è allineato a quanto desumibile dai contratti System– quindi, non può che riferirsi alla sola componente di bonifica impulsiva e quindi non includere la componente di bonifica evolutiva, che va calcolata a parte ed aggiunta al totale dei costi.

V21. Nel corso del presente procedimento si è appurato che i contratti di Assurance 2007-2009 e 2010-2012 riguardano anche la fornitura delle attività di bonifica evolutiva; nello specifico, nei contratti 2007-2009 è prevista una voce specifica riferibile alla

copertura dei costi di bonifica impulsiva ed una distinta, quindi aggiuntiva, che riguarda i costi di bonifica evolutiva della MOI⁴.

V22. Si è, altresì, verificato che anche i contratti relativi al periodo 2010-2012 includono la manutenzione evolutiva. Tuttavia, tali contratti prevedono un unico valore contrattuale per la bonifica impulsiva ed evolutiva, senza, quindi, distinguere i compensi economici per le due tipologie di attività. In particolare, ciò è evidente dall'oggetto del contratto 2010-2012, che riporta *“Il presente contratto ha come oggetto la manutenzione della rete in rame di Telecom necessaria per garantire il corretto funzionamento al fine di assicurare il migliore livello qualitativo al cliente finale [...]”*; in un punto successivo del Contratto, inoltre, si legge: *“Nell’importo contrattuale non sono compresi i soli interventi di manutenzione evolutiva causati da calamità naturali [...]”*. Nell'allegato 3 al Contratto 2010, *“Processo assurance impresa 2010”*, vi è chiaramente indicato che *“Scopo della presente Istruzione di lavoro è descrivere le principali attività relative al processo di manutenzione della rete in cavo e di bonifica impulsiva degli impianti d’abbonato a cura delle Imprese appaltatrici di Open Access.”* Lo stesso documento ha una specifica sezione sulla *“Manutenzione degli impianti d’abbonato (bonifica impulsiva)”* ed una distinta sulla *“Manutenzione della rete cavo (manutenzione evolutiva)”*. In un successivo paragrafo, è indicato che *“L’impresa è autonoma nello svolgimento delle lavorazioni che passano da attività di Bonifica Impulsiva a Manutenzione Evolutiva. Per queste attività l’impresa su WFM notifica che il guasto non è di bonifica impulsiva, ma di manutenzione evolutiva (chiusura WR con codice “S”); sarà automaticamente dispacciata una nuova WR alla stessa impresa senza il vincolo del passaggio autorizzativo in ambito Telecom Italia, in questo modo l’impresa prosegue autonomamente la lavorazione del guasto in continuità”*. In sostanza, l’Impresa è autonoma nella gestione degli interventi di bonifica, impulsiva o evolutiva, fermo restando il vincolo sul numero di interventi di impulsiva garantiti dalla MOS.

V23. Ciò che rileva, in conclusione, è che in entrambe le tipologie di contratti di Assurance (2007-2009 e 2010-2012) le imprese effettuano e sono pagate per tutte e due le tipologie di intervento.

V24. Ciò premesso, l’Autorità, nelle proprie valutazioni di confronto tra i costi derivabili dal modello BULRIC e dai contratti, richieste dalla sentenza, ha effettuato il confronto tra costo unitario complessivo, manutenzione impulsiva + evolutiva, accertando che il relativo valore derivato dal modello è ben inferiore al valore contrattuale. In aggiunta, ha poi effettuato un confronto per le singole componenti di manutenzione, partendo da una stima della percentuale di costi relativi alla bonifica evolutiva derivata dai contratti 2007-2009 in cui la manutenzione evolutiva era esplicitata.

V25. Esemplicando quanto riportato nel precedente paragrafo, il costo unitario mensile che l’Autorità ha derivato, in questo procedimento, dai contratti (che indicheremo

⁴ La conferma che i Contratti di assurance 2007-2009 contemplano una voce economica a parte che va a remunerare un ulteriore costo, riferibile alle sole attività di bonifica evolutiva, è desumibile chiaramente dai Contratti stessi (cfr. Estratti n. 4 e n. 5 al Contratto, riportati nell’Annesso all’allegato B sottoposto a consultazione pubblica).

con C), rapportando il valore contrattuale complessivo al numero di linee, corrisponde alla somma dei valori unitari mensili di manutenzione impulsiva (Ci) ed evolutiva (Ce).

In modo analogo, il modello di costo di cui alla delibera n. 747/13/CONS, determina un costo mensile di manutenzione (che indicheremo come B) che è dato dalla somma di una componente relativa alla manutenzione impulsiva (Bi) e una componente per la manutenzione evolutiva (Be).

Il confronto che l'Autorità ha effettuato porta alla conclusione netta secondo cui:

$$C \text{ (costo unitario contrattuale)} > B \text{ (costo unitario da modello)}$$

$$Ci \text{ (costo unitario contrattuale)} > Bi \text{ (costo unitario da modello)}$$

e tale disequazione è valida per tutte le tipologie di contratti (si veda la Tabella riepilogativa riportata alla fine del paragrafo V.17 di analisi dei contratti di *assurance*).

La disequazione di cui sopra, che è risultata sempre verificata sia per la manutenzione impulsiva che per la somma impulsiva+evolutiva, dimostra che nessun doppio conteggio è stato effettuato, atteso che il valore contrattuale della manutenzione impulsiva è sempre superiore al relativo valore da modello.

Essendo, infatti, il valore della manutenzione impulsiva del modello ben inferiore ai contratti, certamente il primo non può già includere la manutenzione evolutiva che nei contratti è pagata a parte.

Si è, tra l'altro, anche verificato che il valore della manutenzione evolutiva del modello è molto prossimo a quello contrattuale⁵.

Si ritiene, in conclusione, che la suddetta verifica ottemperi alla richiesta del Giudice di rispondere *al rilievo di Fastweb secondo il quale nei contratti system è già inclusa la bonifica evolutiva, la quale, dunque, non dovrebbe essere computata a parte, stando ad un criterio di stima dei costi effettivi ed efficienti.*

Il modello di costo di cui alla delibera n. 747/13/CONS deve quindi necessariamente considerare una voce specifica per la copertura dei costi di bonifica evolutiva, che diversamente non sarebbero contemplati, sebbene tali attività siano poi effettivamente svolte da TIM e dalle imprese ai fini della riparazione delle linee di accesso dei clienti.

V26. In merito alle osservazioni di TIM sul motivo VI (duplicazione dei costi di bonifica evolutiva) della sentenza del CdS e la relativa proposta di ottemperanza, si prende atto di quanto indicato dalla società a conferma della correttezza dell'approccio adottato nello schema di provvedimento in consultazione.

V27. Con riferimento alle osservazioni di un OAO (punto O18) circa l'opportunità di non introdurre variazioni ai prezzi approvati per il 2013, si sottolinea che alla luce di

⁵ Si è, a tale proposito appurato che i contratti di Assurance, che sono diversi dai contratti System che non includono la manutenzione evolutiva, includono la manutenzione evolutiva, quelli 2007-2009 con una voce distinta, quelli 2010-2012, senza distinguerne il costo.

quanto proposto in consultazione pubblica e di quanto qui rappresentato, non si ravvede la necessità di introdurre variazioni in tal senso.

V28. In merito alle osservazioni degli altri OAO relative al fatto che i contratti presi in considerazione si riferiscono ad un periodo precedente a quello cui si riferisce l'ottemperanza (punti O19 ed O22), si fa presente che, come sopra rappresentato, l'Autorità ha utilizzato ai fini dell'ottemperanza anche i contratti 2010-2012.

TUTTO ciò premesso e considerato;

RITENUTO che le integrazioni contenute nel presente provvedimento assicurino la piena ottemperanza alle statuizioni del Consiglio di Stato contenute nella sentenza n.1787/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La sezione motiva del presente provvedimento integra e modifica la sezione motiva della delibera n. 424/17/CONS.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 12 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba